Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 3 ottobre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1974.
Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del centenario dell'istituzione degli Ordini forensi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1974, n. 491, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1974, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1330 del 23 ottobre 1974;

Decreta:

E' emesso un francobollo celebrativo del centenario dell'istituzione degli Ordini forensi, nel valore da L. 50.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 30 × 40; formato stampa: mm. 26 × 36; dentellatura: $13^1/_4$ × 14; tiratura: quindici milioni di esemplari; foglio: 50 esemplari; policromia (tre colori).

La vignetta riproduce un frammento di un bassorilievo dell'« Ara Pacis » collocato su una parete di mattoni dell'epoca romana. Il bassorilievo rappresenta una processione di senatori custodi e difensori della legge. In alto, sono collocate le date « 1874-1974 »; a sinistra, verticalmente, la leggenda « ORDINE FORENSE »; in basso, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore « L. 50 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1974

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1975
Registro n. 20 *Poste, foglio n.* 396

(8275)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1975.

Norme sulle caratteristiche esteriori necessarie per la commercializzazione dei materiali forestali di propagazione destinati al rimboschimento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Premesso che il consiglio della Comunità economica europea ha emanato la direttiva 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione destinati al rimboschimento, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità economica europea n. 125 dell'11 luglio 1966;

Considerato che il consiglio della Comunità economica europea ha emanato la direttiva 71/161/CEE relativa alle norme che fissano le qualità esteriori che detti materiali devono presentare ai fini della loro immissione in commercio, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità economica europea n. L. 87 del 17 aprile 1971;

Considerato che il consiglio della Comunità economica europea ha emanato la direttiva 74/13/CEE relativa alle modifiche da apportare alla predetta direttiva 71/161/CEE, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità economica europea n. L. 15 del 18 gennaio 1974;

Considerato che le caratteristiche esteriori del materiale forestale di propagazione destinato al rimboschimento hanno una funzione importante per il successo delle operazioni di rimboschimento e per la produttività delle foreste;

Visto l'art. 15 della legge 22 maggio 1973, n. 269, il quale stabilisce che il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, fissa le predette norme sulle qualità esteriori del materiale forestale di propagazione;

Visto l'art. 10, comma primo, della predetta legge n. 269/1973, con il quale viene istituito il cartellino che impegna la responsabilità del produttore del materiale stesso;

Vista la proposta della commissione nazionale tecnico-consultiva di cui all'art. 16 della stessa legge;

Decreta:

Art. 1.

Sono soggetti alle disposizioni del presente decreto:

a) i frutti e le sementi di:

Abies alba Mill. (*Abies pectinata* D.C.).
Fagus silvatica L.
Larix decidua Mill.
Larix leptolepis (Sieb e Zucc.) Gord.
Picea abies Karst. (*Picea excelsa* Link).
Picea sitchensis Trautv. e Mey. (*Picea Menziesii* Carr.).
Pinus nigra Arn. (*Pinus laricio* Poir.).
Pinus silvestris L.
Pinus strobus L.
Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt. (*Pseudotsuga douglasii* Carr., *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco).
Quercus borealis Michx. (*Quercus rubra* du Roi).
Quercus pedunculata Ehrh. (*Quercus robur* L.).
Quercus sessiflora Sol. (*Quercus petraea* Liebl.).

b) i materiali di propagazione vegetativa di *Populus* L.

Art. 2.

La commercializzazione dei frutti e dei semi delle specie di cui al precedente art. 1 è permessa solo se nel cartellino del produttore previsto dall'art. 10 della legge n. 269/1973 vengono indicati i seguenti requisiti:

a) il numero dei germi vitali per chilogrammo di prodotto commercializzato come semente;

b) la purezza;

c) la facoltà germinativa dei semi puri;

d) il peso di mille semi della partita di sementi;

e) se del caso, la menzione che i semi sono stati conservati in cella fredda.

La purezza del suddetto materiale dovrà essere contenuta entro i limiti previsti dall'allegato 1 al presente decreto ed il cartellino di cui trattasi recherà impressa la dicitura: « NORME CEE ».

Con il successivo decreto saranno stabilite le norme per le qualità esteriori relative alle altre specie di cui all'allegato *A* della legge 22 maggio 1973, n. 269.

Art. 3.

La commercializzazione dei materiali di propagazione vegetativa di Populus L. mediante il cartellino recante la dicitura « NORME CEE » è permessa solo se i detti materiali presentano le condizioni ed i requisiti minimi elencati negli allegati 2 e 3 al presente decreto; il cartellino riporterà inoltre il numero di classificazione CEE e l'età per i materiali aventi più di un periodo vegetativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1975

Il Ministro: MARCORA

ALLEGATO 1

REQUISITI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI

I frutti e i semi devono soddisfare ai seguenti requisiti di purezza specifica:

	Percentuale massima, in peso, di frutti e semi di altre specie forestali
Abies alba Mill.	0,1
Fagus silvatica L.	0,1
Larix decidua Mill.	0,5 (1)
Larix leptolepis (Sieb & Zucc.) Gord.	0,5 (1)
Picea abies Karst.	0,5
Picea sitchensis Trautv. et Mey	0,5
Pinus nigra Arn.	0,5
Pinus silvestris L.	0,5
Pinus strobus L.	0,5
Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt.	0,5
Quercus borealis Michx.	0,1
Quercus pedunculata Ehrh.	0,1 (2)
Quercus sessiliflora Sal.	0,1 (2)

(1) La presenza di un massimo dell'1 % di semi di altri *Larix* non è considerata come impurità.

(2) La presenza di un massimo dell'1 % di frutti di altri *Quercus* non è considerata come impurità.

La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata soltanto nella misura più limitata possibile.

ALLEGATO 2

REQUISITI CUI DEVONO SODDISFARE LE PARTI DI PIANTE

1) Le partite devono presentare almeno il 95 % di parti di piante di qualità leale e commerciale.

2) La qualità leale e commerciale è determinata da criteri morfologici e fitosanitari ed eventualmente da criteri dimensionali.

3) Conformazione e stato fitosanitario.

Sono considerate non di qualità leale e commerciale le parti di piante:

a) con lignificazione incompleta;
b) con legno di più di due periodi di vegetazione;
c) che presentino anomalie di conformazione, come biforcazioni, ramificazioni, curvatura eccessiva;
d) che presentino meno di due gemme ben conformate;
e) con sezioni di taglio non netto;
f) che presentino disseccamento totale o parziale, ferite o corteccia distaccata dal legno;
g) colpite da necrosi o che presentino danni causati da organismi nocivi;
h) che presentino qualsiasi altra alterazione che ne riduca il valore ai fini della moltiplicazione.

I criteri *a*), *b*), *c*) e *d*) non si applicano alle talee radicali e alle talee erbacee.

4) Dimensioni minime.

I criteri dimensionali si applicano esclusivamente alle parti di piante della sezione Aigeiros, escluse le talee radicali e le talee erbacee.

lunghezza minima: 20 centimetri,
diametro minimo all'estremità più sottile:
Classe 1/CEE 8 millimetri,
Classe 2/CEE 10 millimetri.

ALLEGATO 3

REQUISITI CUI DEVONO SODDISFARE LE PIANTE

1) *Le partite devono presentare almeno il 95% di piante di qualità leale e commerciale.*

La qualità leale e commerciale è determinata da criteri morfologici e fitosanitari nonchè da criteri d'età e di dimensioni.

2) *Conformazione e stato fitosanitario.*

La seguente tabella fornisce, per ogni genere e specie in esame, i difetti che escludono le piante dalla qualità leale e commerciale. Tutti questi criteri devono essere valutati in funzione della specie o del clone considerato nonchè della capacità di moltiplicazione o imboschimento dei materiali.

Difetti che escludono le piante dalla qualità leale e commerciale

a) Piante con ferite non cicatrizzate:
salvo ferite da taglio per sopprimere getti in soprannumero;
salvo altre ferite da taglio dovute alla potatura;
salvo ferite dei rami;
b) Piante parzialmente o totalmente disseccate;
c) Fusto con eccessiva curvatura;
d) Fusto multiplo;
e) Fusto con più getti terminali;
f) Fusto e rami non completamente lignificati, esclusi i cloni di Populus deltoides angulata;
g) Colletto danneggiato, salvo per i piantoni e le piante allevate in vivaio;
h) Piante che presentino gravi danni causati da organismi nocivi;
i) Piante che presentino segni di riscaldo, di fermentazione o di ammuffimento derivanti dalla conservazione in vivaio.

3) *Campo d'applicazione.*

Le norme in materia di dimensioni si applicano soltanto alle piante di Populus, sez. Aigeiros.

4) *Età delle piante.*

L'età massima ammessa è di 4 anni per il fusto e, se del caso, di 5 anni per la radice.

5) *Classi di dimensioni.*

Età	Altezza di misurazione del diametro	Numero classe CEE	Diametro (mm)	Altezza (m)	
				minima	massima
a) Regioni diverse da quelle mediterranee.					
0 + 1	0,50 m	N 1 a	6 — 8 incl.	1,00	1,50
		N 1 b	> 8 — 10 incl.	1,00	1,75
		N 1 c	> 10 — 12 incl.	1,00	2,00
		N 1 d	> 12 — 15 incl.	1,00	2,25
		N 1 e	> 15 — 20 incl.	1,00	2,50
		N 1 f	> 20	1,00	—
Più di 1 anno	1 m	N 2	8 — 10 incl.	1,75	2,50
		N 3	> 10 — 15 incl.	1,75	3,00
		N 4	> 15 — 20 incl.	1,75	3,50
		N 5	> 20 — 25 incl.	2,25	4,00
		N 6	> 25 — 30 incl.	2,25	4,75
		N 7	> 30 — 40 incl.	2,75	5,75
		N 8	> 40 — 50 incl.	2,75	6,75
		N 9	> 50	4,00	—
b) Regioni mediterranee.					
0 + 1	0,50 m	S 1 a	15 — 20 incl.	2,00	3,50
		S 1 b	> 20 — 25 incl.	2,00	3,75
		S 1 c	> 25 — 30 incl.	2,50	4,00
		S 1 d	> 30 — 35 incl.	2,50	4,50
		S 1 e	> 35	3,00	5,00
Più di 1 anno	1 m	S 2	25 — 30 incl.	3,25	6,50
		S 3	> 30 — 38 incl.	3,75	8,00
		S 4	> 38 — 46 incl.	4,00	9,00
		S 5	> 46 — 54 incl.	5,00	10,00
		S 6	> 54	5,00	12,00

(8126)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1975.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a due tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione di analoghe in vigore e di condizioni particolari di polizza pure in sostituzione di analoghe in vigore, presentati dalla società Reale mutua di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 febbraio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a due tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione di analoghe in vigore e di condizioni particolari di polizza pure in sostituzione di analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni particolari di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato alcuni tassi di premio relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione di analoghi approvati con decreto ministeriale 22 febbraio 1962 nonché le seguenti condizioni particolari di polizza pure in sostituzione di analoghe in vigore, presentati dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

tariffa 6-3 (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa 6-5 (M-F), relativa all'assicurazione a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

condizioni particolari di polizza per la tariffa di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 20 agosto 1965).

Roma, addì 24 luglio 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(8123)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Emostenyl 4 », della ditta Prodotti Picci e Mantovani, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4549/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 7 maggio 1952 e 14 ottobre 1963, con i quali venne registrata ai numeri 6326, 6326/1 e 6326/A la specialità medicinale denominata Emostenyl 4, rispettivamente nelle preparazioni fiale × cc 5, fiale × cc 3 e confetti, a nome della ditta Prodotti Picci e Mantovani, con sede in Firenze, via Vincenzo Bellini n. 17, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescrita tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Emostenyl 4, nelle preparazioni fiale × 5 cc, fiale × 3 cc e confetti, registrata ai numeri 6326, 6326/1 e 6326/A, in data 7 maggio 1952 e 14 ottobre 1963, a nome della ditta Prodotti Picci e Mantovani di Firenze.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8117)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fenostenyl », della ditta Stabilimento chimico Picci e Mantovani, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4551/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 18 agosto 1954, con il quale venne registrata al n. 9224, la specialità medicinale denominata Fenostenyl, nella confezione da 50 compresse, a nome della ditta stabilimento chimico Picci e Mantovani, con sede in Firenze, via Bellini n. 17, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Fenostenyl, nella confezione da 50 compresse, registrata al n. 9224, in data 18 agosto 1954, a nome della ditta stabilimento chimico Picci e Mantovani di Firenze.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8115)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Viresolo », della ditta Prodotti terapeutici Lombardi, in Milano. (Decreto di revoca n. 4546/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 16 marzo 1950, con il quale venne registrata al n. 3027 la specialità medicinale denominata Viresolo, nella confezione flacone di gocce da g 15, a nome della ditta Prodotti terapeutici Lombardi, con sede in Milano, via Foppa n. 15, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Viresolo, nella confezione flacone di gocce da g 15, registrata al n. 3027, in data 16 marzo 1950, a nome della ditta Prodotti terapeutici Lombardi, con sede in Milano, viale Papiniano n. 18 (già via Foppa n. 15).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8120)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Stilserpina », della ditta Albi terapeutici, in Milano. (Decreto di revoca n. 4519/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 27 giugno 1962 e 29 gennaio 1963, con i quali vennero registrate ai numeri 20064 e 20064/A rispettivamente la specialità medicinale denominata Stilserpina fiale, e la relativa categoria compresse a nome della ditta Albi terapeutici, con sede in Milano, via Stilicone n. 39, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Stilserpina fiale, nonchè della relativa categoria compresse rispettivamente registrate ai numeri 20064 e 20064/A, in data 27 giugno 1962 e 29 gennaio 1963, a nome della ditta Albi terapeutici di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8216)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1975.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita con adeguamento e delle relative condizioni di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita con adeguamento delle prestazioni in base ad un parametro determinato e delle relative condizioni di polizza;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita con adeguamento e le relative condizioni di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio versato e del relativo adeguamento, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 1° settembre 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(8124)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1975.

Approvazione di tassi di premio relativi ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione di analoghi in vigore, presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio relativi ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione degli analoghi in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione degli analoghi in vigore, presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa 11, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio per durate superiori ad anni 15 in sostituzione degli analoghi approvato con decreto ministeriale 26 novembre 1959);

tariffa 11/U, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio, per durate superiori ad anni 15, in sostituzione degli analoghi approvato con decreto ministeriale 21 aprile 1960);

tariffa 11-D, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio, per durate superiori ad anni 15, in sostituzione degli analoghi approvato con decreto ministeriale 15 febbraio 1961);

tariffa 11B-U, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio, per durate superiori ad anni 15, in sostituzione degli analoghi approvato con decreto ministeriale 15 febbraio 1961).

Roma, addì 6 settembre 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(8125)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cagliari.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 23 settembre 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cagliari;

Viste le dimissioni del sig. Luigi Macis, membro del predetto comitato in rappresentanza dei lavoratori del settore del credito e assicurazione;

Vista la nota n. 2376 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha comunicato che l'organizzazione sindacale ha designato il sig. Gino Armosini in sostituzione del sig. Luigi Macis, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Gino Armosini è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cagliari in rappresentanza dei lavoratori del settore del credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Luigi Macis, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1975

Il Ministro: TOROS

(8059)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Padova è vacante la cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8277)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle serie di obbligazioni relative al prestito « Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1975-1985 »

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1975-1985 » (1ª tranche), che il giorno 20 novembre 1975, alle ore 9,30, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria in Roma - Piazza della Croce Rossa n. 1, sarà effettuato pubblicamente, in base al relativo piano di ammortamento, le estrazioni a sorte delle serie di obbligazioni, da rimborsare il 1° gennaio 1976, come di seguito indicato:

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO 10 % 1975-1985 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000.

(8306)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 184

Corso dei cambi del 30 settembre 1975 presso le sottondicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	687,25	687,25	686,75	687,25	687,30	687,20	687,35	687,25	687,25	687,20
Dollaro canadese	670,25	670,25	670 —	670,25	670,56	670,15	670,35	670,25	670,25	670,20
Franco svizzero	250,09	250,09	250 —	250,09	249,83	250,10	249,90	250,09	250,09	250 —
Corona danese	110,60	110,60	110,50	110,60	110,54	110,55	110,65	110,60	110,60	110,50
Corona norvegese	120,58	120,58	120,70	120,58	120,51	120,55	120,50	120,58	120,58	120,55
Corona svedese	152,40	152,40	152,05	152,40	152,29	152,35	152,35	152,40	152,40	152,20
Fiorino olandese	251 —	251 —	251 —	251 —	250,88	251 —	251 —	251 —	251 —	251 —
Franco belga	17,188	17,188	17,15	17,188	17,155	17,16	17,165	17,188	17,188	17,15
Franco francese	151,50	151,50	151,2350	151,50	151,22	151,48	151,43	151,50	151,50	151,40
Lira sterlina	1403 —	1403 —	1403,25	1403 —	1402,98	1403,05	1403 —	1403 —	1403 —	1403 —
Marco germanico	258,35	258,35	258,40	258,35	258,20	258,30	258,44	258,35	258,35	258,25
Scellino austriaco	36,517	36,517	36,45	36,517	36,49	36,50	36,50	36,517	36,517	36,50
Escudo portoghese	25,13	25,13	25,15	25,13	25,102	25,10	25,14	25,13	25,13	25,10
Peseta spagnola	11,50	11,50	11,48	11,50	11,497	11,48	11,505	11,50	11,50	11,50
Yen giapponese	2,272	2,272	2,28	2,272	2,271	2,25	2,2725	2,272	2,272	2,27

Media dei titoli del 30 settembre 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,750
Redimibile 3,50 % 1934	100,10
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,100
» 5 % (Ricostruzione)	96,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,975
» 5 % (Città di Trieste)	92,150
» 5 % (Beni esteri)	91,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,100
» 5,50 % » » 1968-83	81,375
» 5,50 % » » 1969-84	80,750
» 6 % » » 1970-85	82,625
» 6 % » » 1971-86	83,375
» 6 % » » 1972-87	81,500
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,300
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,650
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,725
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,775
» poliennali 7 % 1978	95,175
» » 9 % 1979	98,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 settembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	687,30
Dollaro canadese	670,30
Franco svizzero	249,995
Corona danese	110,625
Corona norvegese	120,54
Corona svedese	152,375
Fiorino olandese	251 —
Franco belga	17,176
Franco francese	151,465
Lira sterlina	1403 —
Marco germanico	258,395
Scellino austriaco	36,508
Escudo portoghese	25,135
Peseta spagnola	11,502
Yen giapponese	2,272

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1975, registro n. 4 Turismo, foglio n. 94, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 30 luglio 1969 dal sig. Tonino Fabbri, avverso le deliberazioni 21 aprile 1969, n. 83 e 19 dicembre 1967, n. 242, adottate dal consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma di soggiorno di Riccione, in ordine all'inquadramento del predetto nella qualifica di archivista capo ed all'approvazione del nuovo regolamento organico del personale.

(8137)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sindia

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Ernesto Pisanu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sindia (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1975

Il Governatore: BAFFI

(8143)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « Orsini » di 1ª categoria, in Benevento, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione dell'11 settembre 1975, tenuta dal comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « Orsini » di 1ª categoria, in Benevento, in amministrazione straordinaria, il dottor Alberto Cangiano è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(8226)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Giuseppe », in Mussomeli, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del presidente della regione siciliana, in data 16 settembre 1975 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « S. Giuseppe », società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Mussomeli (Caltanissetta) e pone la stessa in amministrazione straordinaria;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi dell'amministrazione straordinaria;

Dispone:

Il dott. Antonio Cosenz, nato a Palermo il 25 novembre 1943, è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Michele Battaglia, nato a Termini Imerese (Palermo) il 18 aprile 1942, avv. Filippo D'Angelo, nato a Palermo l'11 ottobre 1922, proc. legale Filippo Tortorici, nato a Palermo il 17 gennaio 1947, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Giuseppe », società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Mussomeli (Caltanissetta), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1975

Il Governatore: BAFFI

(8142)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Ca' d'Andrea

Con deliberazione della giunta regionale 3 giugno 1975, numero 15490, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Cà d'Andrea (Cremona).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(7768)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di San Calogero

Con decreto del presidente della giunta regionale 15 luglio 1975, n. 867, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 30 aprile 1975, n. 532, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di San Calogero (Catanzaro), adottato dal comune stesso con atti consiliari 12 dicembre 1970, n. 62 e 28 luglio 1971, n. 20.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8182)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Roccella Jonica

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 luglio 1975, n. 730, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 28 aprile 1975, n. 462, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Roccella Jonica (Reggio Calabria), adottato dal comune stesso con atto consiliare 18 ottobre 1973, n. 7.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8183)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di perito analista in prova del personale non statale della stazione sperimentale del vetro di Venezia-Murano.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 11 aprile 1975 con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un perito analista;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di perito analista in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito chimico industriale.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2 anche degli altri seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile:
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

II) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso, si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti, che hanno superato il 32° anno di età, dovranno altresì dichiarare, in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione. La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4 sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

D) Certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

F) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico contenente oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nello impiego al quale aspira.

La stazione sperimentale del vetro si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati nelle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con le indicazioni delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da un professore di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato statale della carriera direttiva dell'istituto.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta: relazione scritta su un argomento riguardante le proprietà o le tecnologie di fabbricazione del vetro.

Prova pratica: analisi chimica di un componente del vetro.

Prova orale: colloquio di cultura generale sulle materie oggetto del diploma di studio richiesto ed eventuale accertamento delle lingue estere conosciute. Nozioni sulle legislazioni delle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Murano (Venezia) presso la sede della stazione sperimentale del vetro.

La data della prova scritta è stabilita per il giorno 17 febbraio 1976, alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi senza alcun avviso, per sostenere la prova scritta nella sede e nei giorni sopraindicati.

La data della prova pratica e quella della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

La stazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il termine prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi in ogni caso le minute.

Art. 17.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di perito analista in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale (parametro 160) del personale civile dello Stato.

La nomina a perito effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale del vetro.

Venezia-Murano, addì 31 luglio 1975

Il presidente: CAMERINO

(8032)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PORDENONE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pordenone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 975 del 3 marzo 1973, con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Pordenone al 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto n. 5676 del 14 dicembre 1973, con il quale si è provveduto all'ammissione dei candidati al concorso stesso;

Visto il decreto dell'assessore all'igiene ed alla sanità della regione Friuli-Venezia Giulia n. 332 del 29 agosto 1974, con il quale si è provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione predetta nonchè, in particolare, la graduatoria dei concorrenti idonei dalla stessa formulata;

Constatate la legittimità e la regolarità delle effettuate operazioni concorsuali;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Pordenone:

1. Santarossa Lucio	punti	76,505	su 120
2. Romanello Pietro	»	75,935	»
3. Atonna Giuseppe	»	64,250	»
4. Visalli Vincenzo	»	60,600	»
5. Giacomelli Battiston Vittorio	»	60,000	»
6. Florio Giovanni	»	58,200	»
7. Ruscica Corrado	»	56,955	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pordenone e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Pordenone ed a quello dei comuni interessati.

Pordenone, addì 16 settembre 1975

Il medico provinciale inc.: TONELLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio odierno decreto n. 3271/75, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Pordenone al 30 novembre 1972;

Ritenuto di procedere alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascuno dei posti messi a concorso;

Ritenuto che il beneficio di cui l'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, non possa venir riconosciuto a favore di alcuno dei partecipanti al concorso risultati idonei, attesa l'inapplicabilità della disposizione medesima in ragione del numero dei posti di medico condotto previsto nei ruoli organici dei comuni e dei consorzi interessati;

In conformità alla graduatoria suindicata;

Preso atto delle sedi per le quali i candidati medesimi hanno dichiarato di concorrere nonchè dell'ordine di preferenza dagli stessi al riguardo manifestato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

I sottoelencati partecipanti al concorso in premessa richiamato sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ognuno di essi indicate:

Santarossa Lucio: Pordenone, seconda sede;
Romanello Pietro: Valvasone-Arzene-S. Martino al Tagliamento;
Atonna Giuseppe: Montereale Valcellina;
Giacomelli Battiston Vittorio: Vajont;
Florio Giovanni: Barcis-Andreis;
Ruscica Corrado: Tramonti di Sotto-Tramonti di Sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pordenone e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Pordenone ed a quello dei comuni interessati.

Pordenone, addì 16 settembre 1975

Il medico provinciale inc.: TONELLO

(8233)

OSPEDALE «MISERICORDIA E DOLCE» DI PRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione di deliberazioni consiliari sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente pediatra;
un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze), piazza dell'Ospedale, 5.

(8243)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «V. CERVELLO» DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
otto posti di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo, via Trabucco, 180.

(8239)

OSPEDALE SANATORIALE «A. DUBINI» DI CALTANISSETTA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Caltanissetta, contrada Babbaurra.

(8297)

OSPEDALE CIVILE DI PALMANOVA

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmanova (Udine), via Molin, 21.

(8238)

OSPEDALI RIUNITI DI CERIGNOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di medicina, specializzato in medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cerignola (Foggia), via Roma, 58.

(8244)

OSPEDALE DI CORTEMAGGIORE

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortemaggiore (Piacenza).

(8245)

OSPEDALE «M. BUFALINI» DI CESENA

Concorso ad un posto di primario del servizio di medicina nucleare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì), corso Garibaldi, 12.

(8241)

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare;

un posto di assistente medico addetto all'unità coronarica;

un posto di assistente medico addetto agli accertamenti I.N.P.S.;

un posto di assistente anatomo patologo;

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente pediatra;

un posto di assistente al pronto soccorso;

un posto di assistente geriatra;

un posto di assistente radiologo;

due posti di assistente urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì), corso Garibaldi, 12.

(8242)

OSPEDALE DI SARONNO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di medicina nucleare con precaria annessa attività di radioterapia;

un posto di aiuto del servizio di cardiologia;

un posto di aiuto della divisione di neurologia;

un posto di aiuto della divisione di oculistica;

un posto di vice direttore sanitario;

tre posti di assistente della divisione di ortotraumatologia;

un posto di assistente del servizio di immunoematologia e trasfusionale;

due posti di assistente del servizio di emodialisi;

un posto di assistente del servizio di cardiologia;

tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente del servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di assistente del servizio di medicina nucleare;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Saronno (Varese).

(8045)

OSPEDALE DI S. ELPIDIO A MARE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 4 luglio 1975, numeri 172, 173 e 175, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia-fisioterapia;
un posto di assistente della divisione di medicina;
un posto di assistente di ostetricia-ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

(8246)

OSPEDALE PER LUNGODEGENTI E CONVALESCENTI «MADONNA DOROTEA DA VERCELLI» DI BROGLIO

Concorso a due posti di assistente della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Broglio (Vercelli), via Rovella, 14.

(8247)

OSPEDALE «S. LORENZO» DI CARMAGNOLA

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 31 luglio 1975, 21 agosto 1975 e 12 settembre 1975, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente della divisione di medicina;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Carmagnola (Torino), via Ospedale, 13 tel. 011/970401-2.

(8240)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1975, n. 47.

Sovvenzioni all'E.R.S.A. (Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura) per lo svolgimento di programmi di difesa antigrandine.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale della *Regione n.* 51 *del 9 agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura per l'attuazione di programmi di difesa attiva antigrandine da svolgersi anche con la collaborazione di enti o società specializzati.

Le sovvenzioni potranno coprire il costo complessivo dei programmi, compresa l'I.V.A. sui contratti d'appalto e le spese tecniche ed organizzative.

Art. 2.

Le sovvenzioni di cui all'art. 1 della presente legge saranno concesse con decreto dell'assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana.

L'erogazione all'E.R.S.A. avrà luogo in base alle spese annualmente sostenute e su presentazione di una relazione tecnico-scientifica e delle fatture e documenti comprovanti i pagamenti effettuati.

L'amministrazione regionale, previa delibera della giunta, potrà concedere anticipazioni fino al 70 per cento della spesa ritenuta necessaria, sulla base di idonea documentazione.

Art. 3.

Per gli scopi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1977.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, è istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 6282 con la denominazione: «Sovvenzioni all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura per la promozione di programmi di difesa antigrandine» e con lo stanziamento di lire 400 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 5 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 400 milioni, autorizzata per l'esercizio 1975, fa carico al sopracitato cap. 6282 e quella di lire 400 milioni, autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Sullo stanziamento di lire 400 milioni per l'esercizio 1975 è autorizzata la spesa di lire 160 milioni per programmi di difesa svolti nel 1974.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 5 agosto 1975

DE CARLI

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1975, n. 48.

Stato giuridico e trattamento economico del personale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 9 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE I

NORME GENERALI

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

L'ordinamento amministrativo della regione Friuli-Venezia Giulia si ispira ai principi ed alle finalità della Costituzione della Repubblica e dello statuto della Regione e si basa sulla individuazione degli ambiti operativi, all'interno dei quali vengono attribuite specifiche responsabilità.

Art. 2.

L'azione dell'amministrazione regionale deve mirare al pronto soddisfacimento del pubblico, interesse, nel quadro degli indirizzi della programmazione regionale, così da attuare, secondo la regola dell'imparzialità, il miglior contemperamento con gli interessi dei destinatari.

A tal fine, essa deve ispirarsi ai principi del decentramento e della pubblicità, tendere alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure ed essere quanto più possibile sollecita ed economica.

In ogni caso, deve attuare l'eliminazione delle duplicazioni di competenze, dei concerti e dei pareri non necessari, dei controlli e degli adempimenti in genere che non siano essenziali per una adeguata valutazione dell'interesse generale.

Art. 3.

La struttura organizzativa si ispira al principio della partecipazione: il lavoro si svolge in modo da valorizzare il momento collegiale, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione, anche attraverso la mobilità dei dipendenti.

Titolo II

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 4.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale sono regolati dalle norme contenute nella presente legge: per quanto non previsto ed in quanto compatibile con essa si fa riferimento alla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 5.

Nella tabella *A* viene riportato, suddiviso per qualifiche funzionali, l'organico dell'amministrazione e del consiglio regionale; con successivo decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, sentito il consiglio di amministrazione, sarà determinato il contingente del personale, distinto per qualifiche, spettante alle direzioni ed agli uffici o servizi che, ai sensi della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, non sono compresi nelle segreterie generali o direzioni regionali. Detti uffici o servizi, agli effetti della presente legge, sono definiti come « servizi autonomi ».

Per il personale del consiglio regionale la determinazione predetta avverrà d'intesa con l'ufficio di presidenza dell'assemblea.

Art. 6.

Con decreto del presidente della giunta regionale, di intesa, per i dirigenti da assegnare al consiglio regionale, con il presidente del consiglio medesimo, si procede all'assegnazione dei dirigenti ai servizi od a speciali incarichi.

Con ordinanza del segretario generale della presidenza della giunta regionale, d'intesa, per il personale da assegnare al consiglio regionale, con il segretario generale del consiglio regionale, sentito il consiglio di amministrazione, si procede all'assegnazione del personale alle direzioni ed ai servizi autonomi.

Nell'ambito della stessa direzione regionale o del medesimo servizio autonomo il personale è assegnato con ordinanza del direttore regionale o, per sua delega, di altro dirigente ovvero del direttore del servizio autonomo, sentito l'organo di cui all'art. 91.

Art. 7.

I trasferimenti dei dirigenti da un servizio ad un altro sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale.

I trasferimenti del rimanente personale da una direzione regionale o servizio autonomo ad un altro sono disposti con ordinanza del segretario generale della presidenza della giunta.

I trasferimenti di cui al presente articolo possono essere effettuati per esigenze funzionali, per la rotazione del personale stesso ovvero su domanda del dipendente interessato, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Nell'ipotesi di trasferimento di sede deve essere sentito il dipendente interessato.

Il personale del consiglio regionale non potrà essere trasferito se non su richiesta o previo assenso del presidente del consiglio medesimo.

Art. 8.

Finchè con successiva legge regionale non verranno rideterminate le strutture degli uffici in modo da adeguarle al nuovo stato giuridico del personale, rimangono valide, in quanto compatibili con la presente legge e per quanto in essa non diversamente disposto, le norme di cui alla legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

L'eventuale articolazione all'interno dei servizi, per lo svolgimento di attività ricorrenti, è attuata con ordinanza del direttore regionale su proposta del dirigente preposto al servizio ovvero, per i servizi autonomi, con ordinanza del dirigente preposto.

In attuazione dei principi di cui all'art. 3, per lo svolgimento di attività di studio e ricerca o progettazione, nonchè per la formulazione di schemi di progetti di legge, possono altresì costituirsi, all'interno della medesima direzione regionale o del medesimo servizio autonomo, in via temporanea, con ordinanza del direttore regionale ovvero del direttore del servizio autonomo, sentito l'organo di cui all'art. 91, gruppi di lavoro di cui possono far parte dipendenti appartenenti anche a qualifiche funzionali diverse.

Per particolari problemi possono altresì costituirsi, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, sentito il consiglio d'amministrazione, gruppi di lavoro tra dipendenti appartenenti a direzioni regionali o servizi autonomi diversi, con l'eventuale partecipazione di esperti estranei all'amministrazione regionale.

Ciascun dipendente può essere assegnato a più gruppi di lavoro.

Tra i componenti di ciascun gruppo di lavoro viene nominato un coordinatore.

PARTE II

RUOLO E QUALIFICHE DEL PERSONALE REGIONALE

Titolo I

RUOLO DEL PERSONALE REGIONALE

Art. 10.

Il personale della regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato ad un ruolo unico regionale.

Art. 11.

Il ruolo unico regionale si articola nelle seguenti qualifiche funzionali:

dirigente;
consigliere;
segretario;
maresciallo del Corpo forestale regionale;
coadiutore;
guardia del Corpo forestale regionale;
agente tecnico;
commesso.

Con successivo regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art. 52 della presente legge, saranno indicate, nell'ambito delle qualifiche funzionali, le diverse mansioni obiettive e le relative specializzazioni richieste. Per le mansioni proprie del personale assegnato al consiglio regionale sarà sentito altresì l'ufficio di presidenza del consiglio medesimo.

Art. 12.

Ferme restando le attribuzioni della giunta regionale previste dallo statuto ed i poteri di indirizzo politico propri degli assessori, i dipendenti con qualifica di dirigente sono responsabili dell'imparzialità, legalità ed efficienza dell'azione amministrativa nei settori di attività cui sono preposti.

Spettano a dirigenti:

a) la direzione, il coordinamento ed il controllo di unità burocratiche dell'amministrazione regionale;

b) l'assistenza all'organo politico nell'elaborazione delle decisioni e nella definizione dei provvedimenti e degli strumenti di intervento;

c) la partecipazione a gruppi di lavoro, commissioni o comitati operanti in seno alla Regione; nei casi stabiliti dalla legge rappresentano la Regione stessa e ne curano gli interessi presso gli enti e le società sottoposti alla sua vigilanza;

d) compiti di studio, ricerca, consulenza o progettazione;

e) compiti ispettivi e di vigilanza;

f) l'impostazione, l'aggiornamento e l'analisi delle rilevazioni nelle materie di competenza.

I dirigenti preposti ad uffici centrali o periferici dell'amministrazione regionale esercitano altresì le funzioni di amministrazione attiva, consultiva e di controllo previste dagli articoli seguenti.

Ai dirigenti preposti alla segreteria generale della presidenza della giunta regionale e del consiglio regionale spettano rispettivamente il titolo di segretario generale della presidenza della giunta regionale e segretario generale del consiglio regionale.

Al dirigente preposto alla direzione regionale della ragioneria generale spetta il titolo di ragioniere generale.

Al dirigente preposto all'ufficio legislativo e legale è attribuito il titolo di avvocato della Regione.

Ai dirigenti preposti ad una direzione regionale spetta il titolo di direttore regionale.

Il direttore regionale delle foreste è direttore del Corpo forestale regionale.

La sostituzione di dipendenti preposti ad una direzione o ad un servizio, in caso di assenza o di impedimento, avviene con decreto del presidente della giunta, previa deliberazione della giunta stessa e sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Il segretario generale della presidenza della giunta coadiuva direttamente il presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni amministrative con particolare riguardo a quelle attinenti alla sovraintendenza di tutti gli uffici e servizi regionali, nonchè all'attività volta ad assicurare il coordinamento e la continuità delle funzioni dell'amministrazione; propone al presidente i provvedimenti di carattere generale negli affari di sua competenza e provvede a dare esecuzione alle sue direttive; vigila sulla procedura di promulgazione delle leggi e di emanazione dei regolamenti e ne assicura la pubblicazione, e l'inserimento nella raccolta ufficiale.

E' segretario della giunta regionale e, in tale qualità, cura la preparazione dei relativi lavori. Provvede, a mezzo degli uffici della segreteria generale, al riscontro degli atti da sottoporre alla giunta, verificandone la legittimità, la compiutezza della istruttoria e, ove occorra, perfezionandola, corredandoli, se del caso, di relazioni illustrative o di pareri.

Dirige e coordina l'attività degli uffici della segreteria generale. Provvede direttamente agli atti vincolati di competenza della presidenza della giunta ed in questo ambito dispone per quelli dovuti da organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

E' il capo del personale e, in tale veste, fatte salve le funzioni attribuite dall'art. 17 al direttore del servizio del personale, emana i provvedimenti relativi allo stato giuridico del personale, eccezion fatta per i provvedimenti relativi alla nomina all'impiego, al passaggio alla qualifica funzionale superiore, nonchè per le autorizzazioni di missione all'estero, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio ed i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, funge da ufficiale rogante per gli atti ed i contratti della Regione e a richiesta degli enti regionali può svolgere delle funzioni anche per conto degli stessi.

Il presidente della giunta nomina i funzionari che possono sostituire il segretario generale, quali ufficiali roganti aggiunti.

La giunta affida l'incarico di vicesegretario generale ad un dirigente con almeno sei anni di anzianità nella qualifica.

Il vicesegretario generale sostituisce il segretario generale in caso di sua assenza o impedimento, lo coadiuva nell'adempimento delle sue funzioni e svolge i compiti che gli vengono assegnati dallo stesso segretario generale.

Art. 14.

Il segretario generale del consiglio regionale cura la preparazione dei lavori consiliari, assiste il presidente del consiglio durante le sedute pubbliche e convoca le commissioni legislative su disposizione dei rispettivi presidenti.

Predispone, secondo le direttive del presidente, l'ordine del giorno dell'ufficio di presidenza, del quale è segretario.

Coordina l'attività dei servizi della segreteria del consiglio

Dirige il personale del consiglio e, in tale veste, ne dispone l'assegnazione ai diversi uffici.

La giunta, su proposta dell'ufficio di presidenza, affida ad un dirigente con almeno sei anni di anzianità nella qualifica, l'incarico di vice segretario generale; il vice segretario generale sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento; lo coadiuva in tutte le sue attribuzioni; è segretario della giunta del regolamento e di quella delle elezioni; provvede al disbrigo delle pratiche affidategli relative alla presidenza.

Art. 15.

Il ragioniere generale cura la predisposizione tecnica del bilancio regionale, delle relative variazioni e del rendiconto generale della Regione, nonchè la tenuta delle scritture contabili e la gestione finanziaria dei fondi regionali; vigila affinchè sia assicurata la regolarità della gestione del patrimonio e del bilancio della Regione.

Il ragioniere generale della Regione, nella sua veste di direttore della ragioneria generale, impartisce disposizioni e vigila anche sugli uffici dipendenti che potranno essere costituiti presso i diversi assessorati con funzioni analoghe a quelle esercitate nello Stato dalle ragionerie centrali.

La costituzione degli uffici predetti avverrà nei modi previsti dal regolamento di esecuzione della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, su proposta dell'assessore alle finanze, nei limiti dell'organico di cui all'allegata tabella *A*.

La ragioneria generale esercita, in genere, le funzioni attribuite da leggi e regolamenti statali alla ragioneria generale dello Stato ed alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello stesso.

Esercita altresì le funzioni che nello Stato sono attribuite alle direzioni del tesoro.

Al ragioniere generale spetta altresì:

a) apporre il visto sugli atti d'impegno e relative variazioni;

b) vistare i mandati di pagamento, i ruoli di spesa fissa e gli ordini di accreditamento;

c) firmare, quale ordinatore secondario della spesa, gli ordini di pagamento tratti su ruoli di spesa fissa;

d) esaminare le norme finanziarie degli schemi di provvedimenti legislativi;

e) predisporre i provvedimenti per il prelevamento di somme dai fondi di riserva iscritti in bilancio.

Il ragioniere generale della Regione può delegare uno o più funzionari dipendenti alle particolari incombenze di cui ai punti *a*), *b*) e *c*).

Art. 16.

Ai dirigenti preposti alle direzioni regionali spetta nell'ambito di competenza ed in applicazione delle direttive del presidente o degli assessori:

a) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;

b) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell'attività dell'amministrazione;

c) stipulare, in attuazione delle deliberazioni della giunta regionale, i contratti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa pri-

vata o col sistema della concessione, nonchè provvedere alla approvazione dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 17, lettera *a*), assumendo i relativi impegni di spesa;

d) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione di atti integrativi aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nella precedente lettera;

e) provvedere all'approvazione degli atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi di cui all'art. 17, lettera *b*);

f) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge a carico del bilancio regionale previamente deliberate dalla giunta regionale;

g) rilasciare concessioni, autorizzazioni e licenze ed analoghi provvedimenti, salvo quelli che saranno espressamente riservati al presidente o agli assessori da leggi o regolamenti;

h) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'amministrazione regionale che comportino impegni di spesa superiore ai 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento;

i) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il presidente o l'assessore, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori e proporre al presidente o all'assessore l'adozione degli atti obbligatori di competenza degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia allo uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di approvazione dei contratti di cui alla lettera *c*), i provvedimenti di cui alla lettera *d*), eccezion fatta per gli atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi, i provvedimenti di cui alle lettere *e*), *f*) ed *h*) sono definitivi.

Restano salve le eventuali maggiori attribuzioni e competenze previste dalle vigenti disposizioni regionali, nonchè le attribuzioni degli organi collegiali interni previsti da leggi e regolamenti regionali.

E' fatta salva la facoltà della giunta regionale di avocare a favore del presidente o degli assessori le attribuzioni di cui al primo comma del presente articolo, con deliberazione motivata da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 17.

Ai dirigenti preposti ad un servizio o ad uffici dell'amministrazione periferica spetta nell'ambito della competenza del proprio ufficio ed in applicazione delle direttive dei rispettivi direttori regionali:

a) stipulare, in attuazione delle deliberazioni della giunta regionale, i contratti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione;

b) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, alla formazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nella precedente lettera;

c) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti da leggi o regolamenti regionali;

d) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'amministrazione regionale che comportino impegno di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento;

e) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente l'assessore, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi;

f) emettere i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi.

I dirigenti di cui sopra dispongono, inoltre, per gli atti preliminari ed istruttori, negli affari di competenza degli organi superiori.

Ai dirigenti preposti a servizi autonomi spetta altresì adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio regionale, previamente deliberate dalla giunta regionale; spettano altresì le competenze previste dall'art. 16, lettere *a*) e *b*).

I provvedimenti di cui alle lettere *b*), ad eccezione degli atti integrativi, aggiuntivi e sostitutivi e *d*), di cui al primo comma del presente articolo, nonchè quelli di cui al comma precedente sono definitivi.

I dirigenti preposti ai servizi esercitano inoltre le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti.

Al dirigente preposto al servizio del personale spetta, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, la concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, esclusa quella per motivi di famiglia; l'attribuzione dei benefici combattentistici, l'attribuzione delle classi di stipendio e degli scatti biennali.

Restano salve le eventuali maggiori attribuzioni e competenze previste dalle vigenti disposizioni regionali, nonchè le attribuzioni degli organi collegiali interni previsti da leggi e regolamenti regionali.

E' fatta salva la facoltà della giunta regionale di avocare a favore del presidente o degli assessori le attribuzioni di cui sopra con deliberazione motivata da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 18.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, provvede a conferire l'incarico di ragioniere generale, avvocato della Regione e direttore regionale fra gli appartenenti alla qualifica dirigenziale con almeno 6 anni di anzianità nella qualifica.

L'incarico di direttore regionale potrà essere conferito anche al personale di cui all'art. 38, cui siano state attribuite le funzioni dirigenziali da almeno 6 anni; detto personale è inserito, anche ai fini dell'attribuzione dell'indennità di cui al sesto comma, nella posizione tabellare corrispondente all'anzianità di servizio prestato presso la Regione nella qualifica dirigenziale.

L'incarico di segretario generale della presidenza della giunta e di segretario generale del consiglio è conferito dal presidente della giunta, su conforme deliberazione della giunta stessa, tra i dirigenti cui sia già stato attribuito l'incarico di cui al primo comma del presente articolo, al settimo comma dell'art. 13 o al quinto comma dell'art. 14. L'incarico di segretario generale del consiglio è conferito su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio medesimo.

L'incarico può essere eccezionalmente conferito, salvo quanto previsto dall'art. 18, secondo comma, lettere *a*) e *b*) della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, a persone estranee alla amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 26 della presente legge, eccezion fatta per il limite di età, di riconosciuta competenza amministrativa o tecnica per essere docenti universitari o alti funzionari della pubblica amministrazione oppure per aver svolto autonoma attività professionale, regolarmente iscritte ai relativi ordini per un periodo non inferiore a 15 anni; l'incarico può essere conferito, anche a prescindere dal possesso del diploma di laurea, a persone che abbiano continuativamente svolto per almeno quindici anni funzioni equiparabili a quelle dirigenziali, anche se con rapporto di impiego privato.

I direttori regionali di cui al comma precedente non possono comunque superare il limite di due unità oltre agli eventuali incarichi di cui all'art. 18 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 e all'art. 38, primo comma, della presente legge; ad essi spetta il trattamento economico tabellare previsto al quindicesimo anno della qualifica dirigenziale, oltre all'indennità di cui al successivo comma.

Nel periodo di durata dell'incarico, ai direttori regionali, all'avvocato della Regione, al vice segretario generale della presidenza della giunta ed al vice segretario generale del consiglio è attribuita un'indennità mensile, non pensionabile, pari al 25% del trattamento economico tabellare in godimento; detta indennità è elevata al 30% per l'incarico di segretario generale della presidenza della giunta, di segretario generale del consiglio regionale e di ragioniere generale.

L'incarico è conferito per la durata di quattro anni e può essere rinnovato. In caso di mancato rinnovo i dirigenti provenienti dal ruolo regionale sono preposti ad un servizio.

Qualora l'incarico di avvocato della Regione sia conferito ad una persona proveniente dalle categorie indicate alla lettera *a*), secondo comma, dell'art. 18 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, egli può optare tra il trattamento che gli spetterebbe ai sensi del presente articolo e quello previsto all'art. 19, secondo comma, della citata legge regionale.

Art. 19.

I dipendenti con qualifica di consigliere attendono alle attività che comportano specifiche conoscenze tecniche o amministrative, nonchè iniziativa ed autonomia nell'ambito delle direttive impartite dai dirigenti.

In particolare:

collaborano con il dirigente;

adottano i provvedimenti amministrativi attribuiti alla loro competenza da leggi e regolamenti, rimanendone responsabili;

curano l'istruttoria dei provvedimenti amministrativi di competenza dei superiori;

sono responsabili della corretta e tempestiva applicazione delle direttive ricevute, delle soluzioni tecniche adottate e dei risultati ottenuti nell'attuazione dei programmi di lavoro;

svolgono attività di ricerca, di studio e di progettazione nell'ambito delle materie affidate e sono eventualmente responsabili sul piano organizzativo di uno o più settori di attività del servizio;

possono partecipare a gruppi di lavoro, commissioni, comitati e collegi anche nell'interesse dell'amministrazione regionale.

Art. 20.

I dipendenti con qualifica di segretario attendono alle attività che comportano particolari conoscenze tecniche o amministrative nonchè iniziativa e autonomia operative nell'ambito delle direttive loro impartite dai dirigenti.

In particolare:

collaborano in attività di studio, di progettazione ed istruttoria;

svolgono attività di carattere amministrativo, contabile e tecnico e sono eventualmente responsabili sul piano organizzativo di uno o più settori di attività del servizio;

sono responsabili della corretta e tempestiva esecuzione delle direttive ricevute;

possono partecipare a gruppi di lavoro, commissioni, comitati e collegi anche nell'interesse dell'amministrazione regionale.

Art. 21.

I dipendenti con la qualifica di coadiutore svolgono compiti di esecuzione in materia amministrativa, contabile e tecnica a carattere prevalentemente ripetitivo che richiedono generiche cognizioni professionali e specifica pratica d'ufficio; possono in particolare essere addetti a centralini multipli, a trasmissioni in telescrivente, nonchè ad apparecchiature grafiche e di fotoriproduzione; possono partecipare a gruppi di lavoro; sono responsabili della corretta e tempestiva esecuzione delle direttive ricevute.

Art. 22.

I dipendenti con qualifica di agente tecnico provvedono alla manutenzione e riparazione di beni o di materiali loro affidati; possono essere addetti alla guida di automezzi; svolgono funzioni connesse alla cura e manutenzione dei vivai, al controllo zootecnico, alla lavorazione del legno; svolgono, in genere, le altre mansioni di carattere tecnico che possono essere loro affidate; sono responsabili della corretta e tempestiva esecuzione delle direttive ricevute.

Art. 23.

I dipendenti con qualifica di commesso provvedono a mantenere l'ordine e la sicurezza dei locali cui sono addetti; curano la conservazione dei beni materiali loro affidati in custodia; disimpegnano il servizio di anticamera; eseguono il trasporto di fascicoli e degli altri oggetti d'ufficio; sono responsabili della corretta e tempestiva esecuzione delle direttive ricevute.

Art. 24.

Al personale direttivo e dirigente ed ai marescialli e guardie del Corpo forestale regionale sono attribuiti i compiti spettanti al personale del Corpo forestale dello Stato, salvo quanto diversamente disposto da leggi regionali.

La responsabilità del funzionamento delle stazioni forestali sarà affidato a marescialli o, in caso di temporanea assenza o impedimento, a guardie.

Marescialli e guardie potranno essere, per periodi di tempo determinati, distaccati per esigenze di servizio, con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, sentito l'organo di cui all'art. 91, in misura non superiore al 12 % dei posti di organico, anche agli uffici della direzione regionale delle foreste ed agli ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste con compiti di matricola, contenzioso, servizio ispettivo dei comandi di stazione, collaborazione tecnica; sarà data la precedenza al personale non idoneo al servizio di campagna e a quello che abbia superato il cinquantesimo anno di età; in ogni caso non può essere assegnato ai compiti di cui al presente comma, personale con meno di dieci anni di servizio, salvi i casi di comprovata inidoneità fisica.

Per lo svolgimento dei servizi di cui al primo comma del presente articolo, ai componenti il Corpo forestale regionale, in quanto incaricati della ricerca e dell'accertamento dei reati previsti dalle leggi forestali e dalle leggi e decreti vigenti in materia di caccia, pesca e protezione della natura, si intende attribuita la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi del terzo comma dell'art. 221 c.p.p.

La norma di cui al terzo comma ha effetto dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Titolo II

ACCESSO ALLE QUALIFICHE DEL RUOLO REGIONALE

Capo I

Concorsi pubblici

Art. 25.

L'assunzione agli impieghi regionali avviene mediante pubblico concorso, salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge.

Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi degli articoli 42 e 46 dello statuto, si stabilirà lo specifico titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi in relazione alle diverse mansioni previste per i posti da ricoprire; si disciplineranno inoltre le materie degli esami scritti ed orali, le prove tecniche ed attitudinali, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici, la formazione delle graduatorie e le modalità di svolgimento dei concorsi e degli esami; per quanto concerne le mansioni proprie del personale assegnato al consiglio regionale, sarà sentito l'ufficio di presidenza del consiglio medesimo. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, e sono composte da un minimo di 5 membri ad un massimo di 7 membri scelti fra dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a quella dei posti messi a concorso e fra esperti estranei all'amministrazione regionale; uno dei membri delle commissioni, escluso il presidente, viene designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all'art. 52.

L'amministrazione stabilisce, di volta in volta, con deliberazione della giunta regionale, sentito il consiglio di amministrazione, il numero dei posti disponibili nella qualifica da mettere a concorso, nonchè le relative specializzazioni secondo le effettive esigenze di servizio.

Art. 26.

I requisiti generali di ammissione al concorso, oltre a quelli previsti di volta in volta nei singoli bandi, sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, eccezion fatta per l'ammissione ai concorsi banditi per la qualifica di agente tecnico e di commesso nonchè di guardia i cui limiti massimi sono stabiliti rispettivamente in 42 e 28 anni. Il limite massimo di età è elevato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato; per le guardie l'elevazione massima consentita è a 33 anni;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica all'impiego. Per l'accertamento di tale requisito nelle guardie, l'amministrazione sottoporrà i candidati a preventiva visita medica;

f) titolo di studio.

Per l'accesso alle qualifiche di consigliere, segretario e coadiutore è richiesto rispettivamente il diploma di laurea, il diploma di istruzione secondaria di 2° grado, il diploma di istruzione di 1° grado. Lo specifico titolo di studio sarà precisato, in relazione alle funzioni assegnate al posto da ricoprire, nei singoli bandi di concorso, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al secondo comma dell'art. 25.

Alle qualifiche di agente tecnico e di commesso si accede mediante pubblico concorso, rispettivamente per titoli ed esami e per soli titoli. Tra i titoli valutabili è compreso quello relativo allo stato di bisogno dell'interessato.

Per l'accesso alle suddette qualifiche sono richiesti il diploma di licenza elementare nonchè gli altri requisiti di specializzazione indicati nel bando di concorso, propri delle mansioni assegnate al posto da ricoprire.

I vincitori del concorso conseguono la nomina nella qualifica funzionale con l'indicazione delle mansioni di specializzazione cui si riferisce il concorso e sono tenuti ad effettuare un periodo di prova.

Alla qualifica di guardia del Corpo forestale regionale si accede mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti del diploma di istruzione secondaria di 1° grado. Ai vincitori del concorso verrà fatto frequentare, a spese dell'amministrazione regionale, un corso per allievi guardie forestali di durata non inferiore a sei mesi, organizzato dalla regione Friuli-Venezia Giulia, anche in collaborazione con altre amministrazioni regionali.

Saranno immessi negli organici regionali gli allievi che supereranno gli esami finali del corso. La frequenza ed il superamento del corso sostituiscono il periodo di prova di cui al successivo art. 29.

Dalla frequenza del corso sono esonerati i vincitori del concorso che abbiano già frequentato con profitto analoghi corsi presso l'amministrazione dello Stato ovvero presso una amministrazione regionale.

L'amministrazione regionale ha facoltà di conferire, in deroga ai limiti di numero e di tempo previsti dal secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, nonchè quelli che si renderanno disponibili nel termine di 24 mesi dalla data di approvazione della graduatoria del concorso.

Art. 27.

I decreti che indicono i concorsi, le graduatorie dei concorsi e degli esami e, in genere, gli atti riguardanti il personale vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 28.

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova, che viene disposta con decreto del presidente della giunta regionale.

La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Art. 29.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Il dipendente in prova svolge le mansioni affidategli e frequenta corsi di formazione organizzati dall'amministrazione regionale o da altre amministrazioni, istituti o enti indicati dall'amministrazione regionale.

Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue la nomina in ruolo con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta del dirigente competente, previo giudizio favorevole dell'organo di cui all'art. 91.

Nel caso di giudizio sfavorevole, avverso il quale è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi — con facoltà del dipendente di chiedere l'assegnazione ad altro servizio — al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il presidente dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato, sentito il consiglio di amministrazione. In tal caso spetta al dipendente una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

Per il dipendente nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 30.

Il dipendente, all'atto dell'assunzione in prova, deve prestare davanti al dirigente dell'ufficio di appartenenza, in presenza di due testimoni, solenne promessa, la cui formula è la seguente: « Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione, lo statuto della Regione, le leggi dello Stato e della Regione e di adempiere i doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione e del pubblico bene ».

Il dipendente che ha superato il periodo di prova prima di assumere servizio in ruolo deve prestare giuramento davanti al dirigente dell'ufficio di appartenenza, in presenza di due testimoni. La formula del giuramento è conforme a quella della promessa, di cui al comma precedente, sostituendo alla parola « prometto » la parola « giuro ».

I segretari generali del consiglio e della presidenza della giunta ed i direttori regionali scelti tra personale estraneo alla amministrazione regionale giurano rispettivamente dinanzi ad uno dei presidenti e dinanzi ad uno dei segretari generali.

Il rifiuto a prestare la promessa solenne o il giuramento comporta la decadenza dell'impiego.

Art. 31.

Per quanto non previsto dalla parte II, titolo II, capo I della presente legge ed in quanto con essa compatibili si applicano le norme dettate dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei confronti dei posti recati in aumento agli organici regionali non trova applicazione il disposto dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Capo II

Concorsi interni

Art. 32.

Il 25 % dei posti annualmente disponibili in ciascuna qualifica funzionale è conferito mediante concorso riservato al personale regionale.

La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero.

Nel mese di febbraio di ogni anno è pubblicato il bando di concorso per i posti che si sono resi disponibili entro il 31 dicembre precedente.

Art. 33.

Al concorso sono ammessi i dipendenti regionali appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore a quella per cui si bandisce il concorso, con almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

La qualifica di commesso si considera immediatamente inferiore a quella di coadiutore.

La qualifica di maresciallo si considera immediatamente inferiore alla qualifica di consigliere.

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole dell'organo di cui all'art. 91 che, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le mansioni relative alla qualifica da attribuire e del risultato conseguito in eventuali corsi di integrazione, specializzazione o qualificazione professionale. Avverso il giudizio sfavorevole dell'organo di cui all'art. 91 è ammesso il ricorso al consiglio di amministrazione.

Non si può prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio allorchè esso sia richiesto, per le prestazioni professionali proprie della qualifica, in base alla normativa vigente.

Gli esami del concorso sono a carattere tecnico-pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico.

Con apposito regolamento si disciplineranno le materie degli esami scritti ed orali, le prove tecniche ed attitudinali, la composizione delle commissioni giudicatrici, la formazione delle graduatorie e le modalità dei concorsi e degli esami; per quanto concerne le mansioni proprie del personale assegnato al consiglio regionale, sarà sentito l'ufficio di presidenza del consiglio medesimo. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione della giunta stessa, e sono composte da 5 membri scelti fra dipendenti della Regione di cui almeno 4 con qualifica superiore a quella dei posti messi a concorso; uno dei membri della commissione, escluso il presidente, viene designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all'art. 52.

Art. 34.

I vincitori del concorso sono nominati con decreto del presidente della giunta nella qualifica funzionale con l'indicazione della specializzazione cui si riferisce il concorso e sono tenuti ad effettuare il periodo di prova.

La nomina dei vincitori decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso.

I vincitori che, ai sensi dell'art. 29 della presente legge, riportino un giudizio sfavorevole al termine del periodo di prova sono restituiti, anche in soprannumero, alla qualifica di provenienza.

Al vincitore del concorso è attribuita la posizione tabellare corrispondente alla somma dello stipendio base previsto nella nuova qualifica e del 75 % dell'importo derivante dalla differenza fra il trattamento economico corrispondente alla posizione tabellare in godimento e lo stipendio base della qualifica di provenienza; qualora l'importo derivante dalla suddetta somma non coincida con lo stipendio tabellare, si effettua l'arrotondamento all'aumento immediatamente superiore, nei modi previsti dall'art. 98, quinto comma. Al vincitore del concorso viene garantita comunque la posizione tabellare immediatamente superiore a quella di provenienza.

Capo III

Accesso alla qualifica dirigenziale e alla qualifica di maresciallo del Corpo forestale regionale

Art. 35.

Alla qualifica dirigenziale si accede mediante corso di formazione dirigenziale, al quale sono ammessi i dipendenti regionali con qualifica di consigliere che alla data di inizio del corso abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella suddetta qualifica e siano in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di 2° grado. A tal fine l'eventuale anzianità maturata in qualifica funzionale inferiore è valutata per metà e per non più di due anni.

Il corso è indetto di norma, ogni due anni, con decreto del presidente della giunta regionale. Il decreto indica il termine di presentazione delle domande di partecipazione, il numero dei posti da conferire per ciascuna mansione o gruppo di mansioni omogenee nonchè la data di inizio del corso.

L'ammissione al corso, per un numero di posti compreso fra il doppio ed il triplo di quelli che si prevede si renderanno disponibili alla data della sua conclusione, è subordinata al superamento di un concorso, per titoli ed esami, da disciplinare con il regolamento di cui all'art. 33: tra i titoli valutabili dovranno essere comprese la qualità del servizio prestato e le attitudini ad esercitare le mansioni relative alla qualifica da attribuire anche con riferimento ad eventuali incarichi e servizi svolti, nonchè i lavori originali concernenti compiti d'istituto ed i risultati conseguiti in corsi di integrazione, specializzazione o qualificazione professionale.

Art. 36.

Il corso di formazione dirigenziale è ad indirizzo spiccatamente professionale ed interdisciplinare e verte da un lato sulle tecniche dirette ad assicurare la più razionale organizzazione dell'amministrazione e l'efficacia della sua azione, dall'altro sull'aggiornamento delle discipline giuridico-amministrativa ed economica o tecnico-scientifica, indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

L'amministrazione regionale, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione dirigenziale, potrà avvalersi della collaborazione, anche parziale, di istituti o enti specializzati in materia.

Il corso dovrà svolgersi in via continuativa occupando in tutto od in parte la giornata lavorativa per la durata complessiva di almeno novanta giorni effettivi.

Per il superamento del corso e la formazione della graduatoria di merito verranno valutati sia gli elaborati predisposti durante lo svolgimento ed alla conclusione del corso, sia il colloquio conclusivo, che dovrà vertere prevalentemente sulle materie oggetto del corso.

Con il regolamento d'esecuzione di cui all'art. 33 della presente legge, si stabilirà l'orientamento dei corsi, in relazione alle specifiche funzioni dirigenziali connesse ai posti da ricoprire, si determineranno inoltre durata e modalità di svolgimento dei corsi e di valutazione dei concorrenti, nonchè la composizione della commissione giudicatrice di cui dovranno far parte sia funzionari regionali, di cui uno designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all'art. 52, sia docenti del corso di formazione.

I consiglieri che non abbiano superato il corso o che si siano ritirati prima della sua conclusione possono essere ammessi a frequentarne solo un altro dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di approvazione della graduatoria; coloro che si siano ritirati per comprovate cause di forza maggiore, possono essere ammessi a due successivi corsi.

I candidati che superano positivamente il corso sono nominati dirigenti in prova, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti disponibili; i dipendenti che, pur avendo superato il corso risultandone idonei, non conseguano la nomina alla qualifica dirigenziale per insufficienza di posti, saranno ammessi per non più di due volte a partecipare a corsi successivi per la medesima specializzazione anche in deroga al limite di cui all'ultimo comma del precedente art. 35.

L'amministrazione regionale, conferirà ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, anche i posti che si rendessero disponibili entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

Ai consiglieri nominati dirigenti si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 34.

Art. 37.

Alla qualifica di maresciallo del Corpo forestale regionale si accede mediante corso di formazione al quale possono essere ammesse le guardie forestali regionali con 5 anni di effettivo servizio nella qualifica.

L'ammissione al corso, nel limite del doppio dei posti che si prevede si renderanno disponibili alla data della sua conclusione, è riservata alle guardie che abbiano superato un concorso per esami, secondo l'ordine della graduatoria.

Il concorso di cui al precedente comma consisterà in una prova scritta ed una orale vertenti sui servizi di istituto.

Il corso di formazione verrà organizzato, di norma, ogni due anni dalla regione Friuli-Venezia Giulia, anche in collaborazione con altre regioni.

Coloro che avranno superato gli esami finali del corso saranno immessi secondo l'ordine della graduatoria e nel limite dei posti disponibili nella qualifica di maresciallo; l'amministrazione regionale conferirà ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, anche i posti che si rendessero disponibili entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

Alle guardie nominate marescialli si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 34.

Titolo III

DISCIPLINA DEL PERSONALE A CONTRATTO ED IN POSIZIONE DI COMANDO

Art. 38.

Due posti della qualifica di consigliere o di dirigente presso l'ufficio stampa e pubbliche relazioni possono essere affidati a contratto ad iscritti all'ordine dei giornalisti professionisti e pubblicisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Per lo stato giuridico ed il trattamento economico di detto personale si applica il contratto nazionale di lavoro della categoria.

Le nomine sono conferite con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

Nell'atto deliberativo sono specificate la qualifica e le funzioni attribuite, nonchè le modalità di applicazione delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico contenute nel contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Art. 39.

Per tutta la durata del servizio il personale di cui al precedente art. 38 è considerato dipendente dalla Regione, avendo i medesimi doveri del personale regionale.

Al medesimo personale competono le responsabilità e le prerogative previste per il personale regionale di qualifica equiparata.

Per le infrazioni ai doveri d'ufficio valgono, in quanto applicabili, le norme previste per i dipendenti regionali.

Il contratto è risolto in tutti i casi previsti dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 40.

L'amministrazione regionale, per periodi di tempo limitati e per speciali esigenze di servizio, può avvalersi delle prestazioni di dipendenti di ruolo provenienti dalle amministrazioni dello Stato o di un ente pubblico in posizione di comando disposto dall'amministrazione di appartenenza su proposta di quella regionale.

Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'amministrazione regionale. L'amministrazione regionale è, altresì, tenuta a versare all'amministrazione cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Al personale comandato spetta il trattamento economico globale in godimento presso l'ente di provenienza; tuttavia a detto personale sono corrisposti, a domanda, oltre allo stipendio e alla tredicesima mensilità in godimento presso l'ente di provenienza, l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia ed il trattamento di missione nelle misure previste per i dipendenti regionali, con esclusione, in tal caso, di ogni ulteriore trattamento eventualmente spettante nella amministrazione di provenienza.

PARTE III
DIRITTI E DOVERI

Titolo I
ATTRIBUZIONI E DOVERI

Art. 41.

Il dipendente nello svolgimento del suo lavoro deve ispirarsi ai principi dello statuto regionale e della presente legge, osservare l'orario d'ufficio, operare con assiduità e diligenza.

Il dipendente che riceve un ordine palesemente illegittimo non è tenuto ad eseguirlo, chiarendone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto il dipendente deve eseguirlo. Non deve comunque eseguirlo quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

Art. 42.

I dipendenti regionali hanno diritto a svolgere le attribuzioni inerenti alla propria qualifica funzionale e ad esercitare le specifiche mansioni della specializzazione individuata all'atto dell'assunzione; possono peraltro essere chiamati a svolgere, con il loro consenso, ovvero, in mancanza di questo, previo motivato parere favorevole del consiglio di amministrazione, mansioni diverse nell'ambito della medesima qualifica funzionale. Sono responsabili del corretto adempimento dei compiti ad essi affidati nei singoli settori di attività e debbono improntare la loro opera al dovere precipuo di servire esclusivamente la collettività.

Art. 43.

L'aggiornamento professionale costituisce un diritto-dovere del dipendente regionale.

La Regione provvede alla formazione ed all'aggiornamento dei dipendenti, nonchè al loro perfezionamento professionale, servendosi di tutti i mezzi disponibili; ne valorizza la produzione scientifica ed accorda permessi speciali per motivi di studio, ai sensi dell'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Il dipendente può essere collocato a domanda in aspettativa senza assegni per ragioni di studio per un periodo massimo di un anno in un quinquennio, quando, per la propria preparazione professionale, intenda frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di borse di studio.

Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di studio, la cui frequenza è provata con apposita certificazione, è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti.

Art. 44.

La Regione, sentiti gli interessati ed il consiglio di amministrazione, può disporre il comando di propri dipendenti presso altra amministrazione regionale o locale, presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali, presso gli enti regionali, ovvero presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga; per il personale assegnato al consiglio regionale, il comando è disposto previo assenso del presidente del consiglio medesimo.

Il dipendente comandato ai sensi del primo comma svolge presso l'ente di comando mansioni inerenti alla propria qualifica funzionale ed è posto alle dipendenze funzionali dell'ente medesimo.

Il dipendente in posizione di comando è ammesso agli esami ed ai concorsi per passaggio di qualifica secondo le modalità previste dalla presente legge.

Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente è, altresì, tenuto a versare all'amministrazione regionale l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Art. 45.

Il personale regionale deve mantenere il segreto d'ufficio e non può dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per l'amministrazione ovvero danno o ingiusto vantaggio per i terzi.

Art. 46.

L'orario di servizio è di 37 ore settimanali; la strutturazione dell'orario nell'arco dell'anno è stabilita con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 52.

Qualora, per particolari esigenze d'ufficio, il dipendente sia tenuto a prestare servizio, anche in missione, in giornate o frazioni di giornate considerate non lavorative per la generalità dei dipendenti regionali, ha diritto ad un riposo sostitutivo da usufruire di norma entro trenta giorni.

I dirigenti, al fine di garantire la funzionalità e la continuità del servizio, sono tenuti, se necessario, a prestare servizio anche oltre l'orario previsto per la generalità dei dipendenti secondo le particolari esigenze dell'ufficio, senza diritto al compenso per lavoro straordinario.

Art. 47.

Il dipendente sceglie liberamente il luogo ove stabilire la propria dimora, purchè la scelta sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio.

Il personale che risiede in luogo diverso da quello in cui ha sede l'ufficio, non acquisisce titolo ad indennità comunque connesse a detta particolare situazione.

Art. 48.

Ai marescialli ed alle guardie del Corpo forestale regionale sono forniti, a cura dell'amministrazione regionale, il vestiario, l'equipaggiamento e l'armamento consentito.

L'eventuale autorizzazione a portare armi da fuoco da parte del personale forestale in servizio sarà rilasciata dalla competente autorità di pubblica sicurezza secondo le vigenti leggi.

Con apposito regolamento verranno stabiliti, sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art. 52, le caratteristiche, la quantità ed il periodo minimo d'uso del vestiario e dell'equipaggiamento.

Art. 49.

Nell'espletamento delle loro funzioni, i dipendenti regionali sono soggetti alla responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, secondo le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 50.

Ai dipendenti regionali si applicano le disposizioni previste per gli impiegati civili dello Stato in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi.

Art. 51.

Il dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli viene assegnato, ove possibile, a mansioni diverse rientranti nella qualifica funzionale di appartenenza.

Nel caso previsto dal precedente comma, i dipendenti con qualifica di agente tecnico, di guardia e di maresciallo del Corpo forestale regionale, qualora non possano essere adibiti ad altre mansioni rientranti nella qualifica di appartenenza, sono trasferiti rispettivamente alla qualifica di commesso, di coadiutore e di segretario, conservando il trattamento economico in godimento. Ai fini dei concorsi di cui all'art. 33, viene valutato anche il servizio effettivamente prestato nella qualifica di agente tecnico, di guardia e di maresciallo del Corpo forestale regionale.

Con apposito regolamento verranno stabiliti, sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art. 52, i criteri in base ai quali il dipendente, riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mensioni attribuitegli, viene assegnato a mansioni diverse.

Titolo II

DIRITTI SINDACALI ED ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE

Art. 52.

Sono considerate rappresentanze sindacali operanti all'interno della categoria quelle costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Alle rappresentanze sindacali compete la contrattazione con l'amministrazione di tutti i problemi inerenti al rapporto di impiego ed alle condizioni di lavoro.

Sono dirigenti sindacali di categoria i dipendenti eletti negli organi direttivi delle rappresentanze di cui al precedente comma.

Per il loro riconoscimento l'organismo sindacale competente è tenuto a darne regolare e formale comunicazione al presidente della giunta.

Per il libero esercizio del loro mandato:

a) non sono soggetti alla dipendenza funzionale stabilita da leggi o regolamenti, quando svolgano attività sindacale;

b) durante lo svolgimento dei loro compiti conservano tutti i diritti ed aspettative di carattere giuridico ed economico inerenti la qualifica funzionale rivestita;

c) il mutamento di mansioni, il passaggio ad altro assessorato ovvero servizio autonomo della presidenza della giunta e comunque ad altra sede di servizio, nonchè il comando possono essere disposti nei loro confronti fino ad un anno dopo la cessazione dell'incarico elettivo solo previo nulla osta della rispettiva organizzazione sindacale.

Art. 53.

I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi ove prestano la loro attività, fuori dell'orario di lavoro nonchè durante l'orario medesimo, nei limiti di 12 ore annue, con diritto alla normale retribuzione per i lavoratori partecipanti.

Le riunioni — che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi — sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali di cui all'art. 52, con ordine del giorno su materia di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate al presidente della giunta o del consiglio.

Alle assemblee indette nei luoghi di lavoro possono partecipare — previo avviso — i dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria e confederali che non siano dipendenti regionali.

Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dalla giunta d'intesa con le rappresentanze sindacali interessate.

Art. 54.

L'amministrazione regionale consente alle rappresentanze sindacali di consultare il personale su materie inerenti l'attività sindacale; a dette consultazioni possono partecipare tutti i lavoratori appartenenti all'ufficio ed alla categoria particolarmente interessata.

Le modalità di svolgimento della consultazione dovranno essere preventivamente concordate con l'amministrazione, al fine di non pregiudicare il funzionamento degli uffici.

Art. 55.

I componenti delle rappresentanze sindacali del personale hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti in misura non superiore a 260 ore lavorative al mese per ciascuna rappresentanza sindacale.

Le modalità per la concessione e l'utilizzazione dei permessi saranno stabilite mediante accordi con le rappresentanze sindacali medesime.

A richiesta delle rappresentanze sindacali, i dipendenti regionali hanno altresì diritto ad assentarsi dal servizio qualora siano eletti o designati a partecipare a congressi o convegni o riunioni provinciali, regionali o nazionali, riguardanti la categoria ovvero quando siano designati a partecipare a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione regionale.

Lo stesso trattamento compete ai lavoratori eletti e designati a partecipare ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali nonchè ai componenti degli organi direttivi provinciali, regionali e nazionali, delle associazioni di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.

Ai dipendenti autorizzati ad assentarsi dal servizio ai sensi del primo, terzo e quarto comma si applicano le disposizioni dell'art. 48 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Art. 56.

In ogni luogo di lavoro è riconosciuto alle diverse rappresentanze sindacali l'uso gratuito di appositi spazi — che l'amministrazione predispone in luoghi accessibili a tutti i dipendenti — per l'affissione di manifesti, giornali, notiziari, circolari ed altri scritti o stampati diffusi a cura delle medesime.

Art. 57.

I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria rappresentanza sindacale per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'art. 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Art. 58.

La Regione pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali per l'esercizio delle loro funzioni un locale comune per ogni capoluogo di provincia all'interno di una sede regionale o nelle immediate vicinanze.

Nel capoluogo della Regione viene altresì assicurata permanentemente la disponibilità di un locale a ciascuna rappresentanza sindacale.

Art. 59.

I dirigenti sindacali possono, a domanda della rappresentanza od organismo sindacale competente, essere collocati in aspettativa per motivi sindacali.

Il numero globale dei dirigenti sindacali che possono essere collocati in aspettativa è fissato in tre unità, in accordo con le federazioni sindacali regionali.

L'attribuzione della suddetta aspettativa avverrà mediante accordo tra le rappresentanze sindacali, da notificarsi al presidente della giunta.

Ai dipendenti di cui al primo comma si applicano le disposizioni dell'art. 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Il periodo trascorso in aspettativa ai sensi della presente norma non viene computato ai fini del cumulo delle aspettative.

Art. 60.

Ai dipendenti regionali chiamati ad esercitare funzioni pubbliche si applicano le norme contenute nelle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078 e 31 ottobre 1965, n. 1261; per i casi non previsti dalle due leggi suddette, si applicano le norme contenute nell'art. 31, primo e secondo comma, e nell'art. 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

I dipendenti regionali chiamati ad esercitare funzioni pubbliche di particolare importanza, anche fuori dai casi previsti dalle norme citate, possono essere, a domanda, collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del rispettivo mandato.

I periodi trascorsi in aspettativa ai sensi del presente articolo non vengono computati ai fini del cumulo delle aspettative e sono comunque considerati a tutti i fini come effettivamente prestati.

Art. 61.

Per quanto non previsto nel presente titolo, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applicano nei modi previsti per i dipendenti dello Stato.

Titolo III

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 62.

Il dipendente che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: il richiamo scritto, la nota di demerito, la riduzione dello stipendio, la sospensione dalla qualifica, la destituzione.

Il richiamo scritto è inflitto per lievi mancanze o negligenze con atto scritto e motivato.

Il dipendente cui sia stato inflitto il richiamo scritto non può usufruire dei benefici di cui all'art. 76, quarto comma, per la durata di due anni.

La nota di demerito è inflitta per continuato insufficiente rendimento ovvero per persistenza in mancanze già colpite con richiamo scritto.

Oltre a quanto previsto nel terzo comma del presente articolo, il dipendente cui sia stata irrogata la nota di demerito subisce il ritardo di tre mesi nell'attribuzione del successivo aumento periodico tabellare.

La riduzione dello stipendio è inflitta nei casi previsti dall'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Essa si applica in misura non inferiore ad un decimo e non superiore ad un quinto di una mensilità e non può avere durata superiore a sei mesi.

Il dipendente cui sia stata inflitta la riduzione dello stipendio subisce il ritardo di un anno nell'attribuzione del successivo aumento periodico tabellare.

La sospensione della qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione della retribuzione per non meno di un mese e non più di sei mesi. Essa è inflitta nei casi previsti dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al dipendente spetta un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre alla indennità integrativa speciale ed alla quota di aggiunta di famiglia.

Il dipendente al quale sia stata inflitta la sospensione dalla qualifica non può partecipare ai concorsi per il passaggio a qualifica superiore se non siano decorsi due anni dalla data in cui è stata comunicata la sanzione. La durata della sospensione deve essere dedotta dal computo dell'anzianità per la partecipazione ai concorsi predetti.

La sospensione importa il ritardo di due anni nel conferimento del successivo aumento periodico tabellare; tale ritardo è portato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a tre mesi.

Trascorsi due anni dalla data dell'atto che ha irrogato la nota di demerito, la riduzione dello stipendio o la sospensione dalla qualifica, cessano tutti gli effetti della predetta sanzione, esclusi quelli disposti e quelli già prodotti. Tale effetto si produce dopo tre anni qualora la sospensione dalla qualifica sia superiore a tre mesi.

La destituzione in seguito a procedimento disciplinare e la destituzione di diritto sono irrogate ai dipendenti regionali nelle ipotesi previste rispettivamente agli articoli 84 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai dipendenti regionali si applicano le norme degli articoli 88, 89 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di reintegrazione nell'impiego.

Art. 63.

Per la sospensione cautelare e la sospensione per effetto di condanna penale, si applicano le norme del titolo VII, capo II della parte I del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 64.

Il dirigente preposto al servizio che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo ad una sanzione disciplinare, commesso da un dipendente addetto al servizio, svolge gli opportuni accertamenti, invitando nel contempo il dipendente a fornire chiarimenti sulla propria condotta.

Qualora trattisi di infrazione punibile con il richiamo scritto, provvede a contestare l'addebito con le formalità previste dall'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, assegnando al dipendente il termine di dieci giorni per presentare, per iscritto, le proprie giustificazioni.

Il dirigente preposto al servizio, svolti gli eventuali ulteriori accertamenti, trasmette gli atti al direttore regionale da cui funzionalmente dipende.

Qualora, in base alle giustificazioni del dipendente ovvero agli accertamenti disposti a seguito delle sue deduzioni, risulti esclusa la fondatezza dell'addebito, il direttore regionale dispone l'archiviazione degli atti. In caso contrario il direttore regionale provvede, sentito l'organo di cui all'art. 91, ad irrogare il richiamo scritto, con atto motivato da comunicare al dipendente. Contestualmente invia copia del provvedimento e di tutti gli atti al capo del personale.

Contro il provvedimento con il quale viene irrogato il richiamo scritto è ammesso ricorso gerarchico al presidente della giunta regionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1119.

Per i dirigenti preposti ad un servizio e per il personale assegnato ai servizi autonomi, l'istruttoria spetta rispettivamente al direttore regionale competente ed al direttore preposto al servizio autonomo; la irrogazione del richiamo al capo del personale.

Il servizio del personale che abbia comunque notizia di un fatto che possa dar luogo ad una sanzione disciplinare rimette gli atti all'ufficio cui il dipendente appartiene affinchè si proceda agli accertamenti preliminari ed all'eventuale contestazione degli addebiti.

Art. 65.

Qualora in base agli accertamenti preliminari disposti ai sensi dell'articolo precedente, risulti che sia da irrogare una sanzione più grave del richiamo scritto, il direttore regionale ovvero il dirigente preposto al servizio autonomo, sentito lo organo di cui all'art. 91, rimette gli atti al servizio del personale.

Il procedimento è disciplinato dagli articoli 104 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

Le attribuzioni previste dall'art. 114, quinto comma, e dall'art. 121, secondo e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esercitate dal presidente della giunta regionale che provvede con proprio decreto motivato.

Art. 66.

Nel procedimento disciplinare a carico di un dipendente con funzioni di direttore regionale, o a carico del dirigente preposto ad un servizio autonomo, la contestazione degli addebiti viene fatta, sentito nel secondo caso il consiglio di amministrazione, con deliberazione della giunta regionale, su proposta del presidente o dell'assessore competente; alla giunta regionale devono essere dirette le giustificazioni del dipendente.

Il provvedimento disciplinare viene adottato dal presidente della giunta regionale con proprio decreto motivato previa deliberazione della giunta.

Art. 67.

Il dipendente nei confronti del quale sia stato iniziato un procedimento disciplinare deve essere sentito sia nella fase degli accertamenti preliminari sia nella fase istruttoria qualora si proceda ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano ferme le disposizioni che prevedono la comparizione personale del dipendente.

Durante tutte le fasi del procedimento successive alla contestazione degli addebiti, il dipendente può farsi assistere da un difensore e, qualora sia stato nominato un consulente tecnico, egli ha diritto a nominarne uno di fiducia.

Il difensore ed il consulente tecnico di parte hanno diritto ad assistere a tutte le indagini. A tal fine il funzionario istruttore od il consulente tecnico d'ufficio comunicano, con almeno due giorni di anticipo, il giorno e l'ora fissati per l'assunzione delle prove.

Il difensore ed il consulente tecnico, se dipendenti regionali, hanno diritto ad assentarsi dall'ufficio per il tempo strettamente necessario per presenziare alle varie fasi del procedimento.

Titolo IV

CONGEDI ED ASPETTATIVE

Art. 68.

Ai dipendenti regionali spetta un congedo ordinario retribuito della durata prevista dall'art. 3 della legge regionale 12 febbraio 1971, n. 7.

Il congedo deve essere usufruito in modo da comprendere almeno venti giorni in uno o due periodi su richiesta dell'interessato; la distribuzione di tali periodi è effettuata dal dirigente competente.

Il congedo ordinario è irrinunciabile ma può essere rinviato od interrotto per eccezionali esigenze di servizio ovvero quando il dipendente venga collocato in congedo straordinario od in aspettativa: in tal caso il rimanente periodo dovrà essere comunque goduto entro il primo semestre dell'anno successivo.

Per l'anno solare di assunzione, il dipendente ha diritto a fruire di un periodo di congedo determinato in misura proporzionale al numero dei mesi di servizio prestato.

Art. 69.

I dipendenti regionali hanno diritto ad usufruire di congedi straordinari ed aspettative nei casi e nei modi previsti per gli impiegati civili dello Stato, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

I dipendenti regionali possono essere collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni, per un periodo massimo di tre anni, per poter svolgere, nell'ambito dei programmi di cooperazione e di assistenza internazionale predisposti o approvati dal Ministero degli affari esteri, servizi civili a carattere sociale, senza fine di lucro, in Paesi in via di sviluppo.

Il periodo trascorso in aspettativa, ai sensi del precedente comma, è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti, qualora il servizio svolto sia provato da apposita certificazione rilasciata dall'ente, organizzazione o istituzione, comunque denominati, presso cui il dipendente ha collaborato, vidimata dalla competente autorità consolare italiana.

In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente, nel corso dell'anno, la durata di due mesi, per i quali spettano al dipendente tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario. Il medesimo trattamento economico compete, entro i limiti stabiliti dal presente comma, anche alle dipendenti assenti dal servizio ai sensi dello art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Il diritto di cui all'art. 7, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è esteso alle dipendenti regionali che abbiano ottenuto in affidamento a scopo di adozione un minore di età inferiore a 3 anni.

In deroga a quanto disposto dall'art. 17, il congedo straordinario per infermità o per altri gravi motivi è concesso dal direttore regionale ovvero dal dirigente del servizio autonomo o ufficio periferico cui il dipendente funzionalmente appartiene.

La concessione del congedo deve essere contestualmente comunicata al servizio del personale. Il capo del personale può disporre, ove occorrano, gli opportuni accertamenti.

Gli accertamenti sanitari sono effettuati ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Qualora l'ente o istituto assistenziale competente non disponga di servizio ispettivo, gli accertamenti sanitari vengono svolti da medici o istituti scelti dall'amministrazione regionale, sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art. 52.

Titolo V

CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Art. 70.

Il rapporto d'impiego cessa per le seguenti cause: dimissioni, decadenza dall'impiego, dispensa dal servizio, collocamento a riposo, destituzione.

Art. 71.

Il dipendente regionale può dimettersi in qualunque tempo. Le dimissioni sono presentate per iscritto.

Il dipendente dimissionario deve proseguire nell'adempimento dei compiti d'ufficio sino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'amministrazione regionale può ritardare, per un periodo massimo di tre mesi, le dimissioni per eccezionali motivi di servizio, su conforme parere del consiglio di amministrazione, ovvero quando sia in corso un procedimento disciplinare a carico del dipendente.

Se il dipendente, non sospeso cautelarmente, presenta le dimissioni quando siano già stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni ed in mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono essere accettate.

Art. 72.

Il dipendente incorre nella decadenza dall'impiego, oltre che nei casi di incompatibilità, anche nelle seguenti altre ipotesi:

a) quando perda la cittadinanza italiana;

b) quando senza giustificato motivo non assuma o riassuma servizio entro il termine prefissogli ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni;

c) quando l'impiego sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

d) quando rifiuti di prestare la promessa solenne od il giuramento.

Nelle ipotesi previste alle lettere *b*) e *c*) occorre sentire il consiglio di amministrazione.

Art. 73.

La dispensa dal servizio può essere disposta per motivi di salute, salvo che il dipendente non sia diversamente utilizzato ai sensi dell'art. 51.

L'accertamento delle condizioni di salute ai fini dell'eventuale provvedimento di dispensa viene effettuato nei modi previsti dall'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 74.

I dipendenti sono collocati a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno di età.

I marescialli e le guardie del Corpo forestale regionale sono collocati a riposo dal primo giorno del mese successivo al compimento del sessantesimo anno di età.

Resta fermo il diritto dei dipendenti di essere collocati a riposo su domanda al compimento del quarantesimo anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni.

Resta del pari ferma la facoltà dell'amministrazione di collocare a riposo, d'ufficio, i dipendenti che abbiano compiuto 40 anni di servizio effettivo e negli altri casi in cui tale facoltà sia prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 75.

Per quanto non previsto dalla parte III, titolo V, della presente legge si applicano le norme dettate dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di cessazione e riammissione in servizio.

PARTE IV

TRATTAMENTO ECONOMICO, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Titolo I

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 76.

Il trattamento economico del personale regionale è informato al principio della onnicomprensività: nella allegata tabella *B* sono indicate per ciascuna qualifica funzionale lo stipendio annuo lordo iniziale e quello base, conseguibile al secondo anno di servizio, nonchè gli aumenti periodici sullo stipendio base rappresentati da scatti biennali non riassorbibili, di importo pari al 2,5% e da classi di stipendio di importo percentuale maggiore e la conseguente progressione economica; salvo i casi di anticipazione o ritardo previsti dalla presente legge, i suddetti aumenti periodici si conseguono alla scadenza dei periodi di effettivo servizio indicati nella medesima tabella.

L'anticipazione degli scatti biennali per nascita di figli è concessa secondo le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Al personale spettano inoltre l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge regionale 12 febbraio 1971, n. 7, la tredicesima mensilità e l'aggiunta di famiglia di cui all'art. 2 della legge regionale 12 febbraio 1971, n. 7.

Il presidente o l'assessore competente propone entro il 30 settembre di ogni anno, sentito l'organo di cui all'art. 91, la concessione dell'anticipazione di un anno del periodo prescritto per il conseguimento della successiva posizione tabellare ai dipendenti più meritevoli, tenuto anche conto dei particolari incarichi eventualmente attribuiti nell'amministrazione, nel limite massimo del 15% del personale assegnato a ciascuna segreteria generale, servizio autonomo della presidenza, ovvero assessorato; l'anticipazione è concessa, su conforme parere del consiglio di amministrazione, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa entro il 30 novembre successivo.

A ciascun dipendente possono essere attribuite, complessivamente, nella qualifica di appartenenza, non più di cinque anticipazioni tabellari non consecutive.

Il numero dei dipendenti ai quali può essere attribuito il predetto beneficio non può superare annualmente il 7,5% dei posti in organico previsti per ciascuna qualifica.

Le proposte di eventuali anticipazioni per i dirigenti sono avanzate dal presidente o dall'assessore competente, su conforme parere del consiglio di amministrazione, alla giunta regionale.

Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al quarto e al settimo comma del presente articolo, il consiglio di amministrazione è integrato con i direttori regionali ed i dirigenti preposti ai ser-

vizi autonomi non facenti parte dello stesso ai sensi dell'art. 90, nonchè con rappresentanti del personale in numero tale da garantire comunque il mantenimento del rapporto di 2 a 3 nei confronti dei rappresentanti non eletti.

L'incremento massimo attribuibile nell'arco di 38 anni di permanenza in servizio nella stessa qualifica funzionale o di 34 anni per le qualifiche di guardie e sottufficiali è fissato nel 100 % dello stipendio base, eccezion fatta per la qualifica dirigenziale, in cui l'incremento massimo è fissato, nell'arco di 30 anni, nell'87,5 %.

Alla liquidazione ed al pagamento di tutte le competenze fisse ed accessorie del personale regionale, compresi gli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali e gli acconti di pensione e di buonuscita spettanti al personale regionale collocato a riposo, provvede la ragioneria generale della Regione a mezzo ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa o mandati diretti od ordinativi su ordini di accreditamento senza limiti di oggetto e di importo.

Art. 77.

Al capo di gabinetto del presidente della giunta viene corrisposta per tutta la durata dell'incarico l'indennità prevista al sesto comma dell'art. 18 per i direttori regionali.

Ai segretari particolari del presidente del consiglio, del presidente della giunta e degli assessori, che dovranno essere scelti tra dipendenti della Regione o di altre pubbliche amministrazioni, spetta per tutta la durata dell'incarico la eventuale differenza tra la posizione tabellare prevista al quindicesimo anno della qualifica di consigliere ed il minore trattamento economico previsto per la posizione tabellare in cui il dipendente si trova ovvero il minore trattamento economico iniziale previsto per il parametro o classe in godimento presso l'amministrazione di provenienza.

Il personale di cui al precedente comma presta di norma il proprio servizio nella sede principale dell'ufficio al quale è assegnato.

Art. 78.

Il trattamento di missione spettante al personale regionale è disciplinato ai sensi della legge regionale 15 aprile 1971, n. 12, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

In deroga a quanto disposto dall'art. 17 della presente legge, le missioni sono disposte dagli organi indicati all'art. 12 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 12.

L'indennità prevista all'art. 9, terzo comma, della legge regionale 15 aprile 1971, n. 12, ed all'art. 1, terzo comma, della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6, è elevata a L. 35 per l'uso di motomezzo ed a L. 70 se trattasi di automezzo.

L'indennità prevista dall'art. 9, quarto comma, della legge regionale 15 aprile 1971, n. 12, è elevata a L. 250.

Per l'uso dei mezzi aerei, oltre al rimborso del costo del biglietto e degli eventuali supplementi, è dovuto anche il rimborso di una assicurazione, stipulata dal dipendente con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 13, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Salvo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6, per i percorsi compiuti nella città di Roma con autotassametri in mancanza di autovetture di servizio, è dovuto il rimborso della relativa spesa.

Le tabelle allegati *A, B, C, D* alla legge regionale 15 aprile 1971, n. 12, sono sostituite dalla tabella allegato *C* alla presente legge.

Anche al dipendente comandato in missione in località del territorio regionale spetta, in deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 12, il trattamento previsto dal citato art. 3 per le missioni in località del territorio nazionale.

Le indennità di trasferta di cui all'art. 20 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 12, sono aumentate del 50 %.

Ai consiglieri, ai dirigenti, ai marescialli ed alle guardie del Corpo forestale regionale, ai quali con decreto del presidente della giunta sia stato concesso l'uso del proprio automezzo o motomezzo per assolvere il servizio di istituto, compete il rimborso delle relative spese nella misura di cui al terzo comma del presente articolo.

Nel decreto di autorizzazione, di cui al precedente comma, saranno indicati i limiti chilometrici di percorrenza trimestrale.

L'assessore alle finanze determina annualmente, con i propri decreti, l'importo presunto di spesa per la corresponsione delle indennità di missione e dei rimborsi di spese, separatamente, per le segreterie generali, per le direzioni regionali, per gli uffici o servizi autonomi e per gli uffici periferici dell'amministrazione.

Art. 79.

In relazione a particolari temporanee esigenze di servizio, potranno essere, con ordinanza del segretario generale della presidenza della giunta regionale, preventivamente autorizzati ad effettuare lavoro straordinario singoli uffici per un numero limitato di dipendenti, nominativamente segnalati dal competente dirigente: ciascun dipendente, eccezion fatta per quelli di cui ai commi seguenti, non può effettuare nell'anno più di 220 ore straordinarie. Per il personale che presta servizio presso il consiglio regionale, la suddetta autorizzazione sarà concessa con ordinanza del segretario generale del consiglio regionale.

Ai dipendenti appartenenti alla qualifica di consigliere, segretario o coadiutore, assegnati all'ufficio di gabinetto e allo ufficio stampa e pubbliche relazioni, eccettuato il personale a contratto, nonchè agli addetti alle segreterie particolari ed al personale assegnato a centralini multipli è consentito di effettuare lavoro straordinario nel limite di 450 ore annuali.

Per i segretari particolari del presidente del consiglio, del presidente della giunta e degli assessori, il suddetto limite è elevato a 600 ore annuali.

Ai dipendenti appartenenti alla qualifica di commesso ovvero a quella di agente tecnico, addetto alla guida di automezzi o motomezzi, è consentito di effettuare lavoro straordinario nel limite di 450 ore annuali. Per gli agenti tecnici addetti alla guida di automezzi di rappresentanza del presidente del consiglio, del presidente della giunta e degli assessori, nonchè per quelli assegnati con mansioni di guida all'ufficio di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, tale limite è elevato a 750 ore annuali.

Al personale regionale, per il periodo in cui fruisce del trattamento economico di missione, non possono essere corrisposti compensi per lavoro straordinario.

Art. 80.

Il compenso per lavoro straordinario del personale regionale è stabilito nell'importo orario corrispondente ad un quinto dell'ammontare — ragguagliato a giornata — dello stipendio previsto per la qualifica funzionale e posizione tabellare cui il dipendente appartiene.

L'importo orario del compenso per lavoro straordinario determinato ai sensi del precedente comma è aumentato del 15 % per il lavoro straordinario diurno e del 25% per il lavoro prestato in orario notturno (dalle 22 della sera alle 5 del mattino) e nei giorni festivi sempre che non si tratti di lavoro compensativo.

Il compenso per lavoro straordinario è corrisposto a periodi non inferiori al mese.

Art. 81.

Ai fini della corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, secondo le modalità ed i limiti di cui al precedente art. 79, l'assessore alle finanze determina annualmente, con propri decreti, l'importo presunto di spesa derivante da quanto disposto nel secondo, terzo e quarto comma del citato articolo.

Trimestralmente, con decreto dell'assessore alle finanze, potranno essere assunti impegni per le particolari esigenze di cui al primo comma del citato art. 79.

Art. 82.

Agli agenti tecnici ed al personale addetto agli impianti tecnologici ed elettrici è attribuita un'indennità giornaliera pari a L. 700 per ogni giornata in cui svolgano lavori particolarmente gravosi e pericolosi oppure in disagevoli condizioni di ambiente.

Agli agenti tecnici addetti alla guida di automezzi è attribuita altresì un'indennità mensile di L. 2 per km nel limite massimo di L. 30.000 mensili.

Al personale appartenente alla qualifica di segretario o di coadiutore addetto ai servizi meccanografici con mansioni di perforatore, operatore o programmatore, nonchè al personale addetto alle apparecchiature di fotoriproduzione, duplicazione, eliocianografiche, fotografiche e di trasmissione in telescriventе, è attribuita una indennità per ogni giorno di effettivo continuato servizio, di L. 700.

Ai commessi addetti ai servizi d'aula del consiglio regionale è corrisposta una indennità giornaliera di L. 700 per ogni giorno di seduta del consiglio, commissione consiliare e gruppo consiliare.

Al personale che svolga prestazioni che comportino maneggio di valori di cassa è attribuita una indennità mensile di L. 5000, quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali.

Titolo II

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, PREVIDENZA E ASSISTENZA

Art. 83.

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale regionale è iscritto rispettivamente all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.D.P.) o altro istituto esercitante funzioni analoghe, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

Art. 84.

Il personale regionale è iscritto all'I.N.A.D.E.L., ai fini della corresponsione dell'indennità premio di servizio, dalla data dell'inquadramento o della nomina nei ruoli regionali.

Ai dipendenti provenienti da enti locali o da amministrazioni statali, si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n. 523, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di ricongiungimento dei servizi.

Ai dipendenti regionali collocati a riposo spetta comunque una indennità di buonuscita pari ad un dodicesimo dell'80% dello stipendio annuo tabellare spettante alla data di cessazione dal servizio, o attribuito ai sensi dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, per ogni anno di servizio computabile da parte degli enti previdenziali tenuti alla ricongiunzione ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523. L'eventuale differenza tra l'indennità spettante ai sensi del presente articolo e l'indennità dovuta dagli enti previdenziali è interamente a carico della Regione.

La Regione assicura altresì ai propri dipendenti o agli aventi diritto la corresponsione di una indennità di fine rapporto, determinata con le modalità previste al precedente comma, ogni qualvolta il rapporto d'impiego cessi o sia cessato senza che il dipendente abbia acquisito il diritto a percepire, secondo la legislazione dell'I.N.A.D.E.L., l'indennità premio di servizio.

Per il tempo occorrente alla liquidazione del trattamento di previdenza, la Regione concede agli aventi diritto una anticipazione non superiore ai 9/10 della somma presumibilmente spettante.

L'onere relativo all'applicazione delle disposizioni del presente articolo ai dipendenti degli enti regionali è interamente a carico degli enti stessi.

Art. 85.

La Regione adeguerà, alle scadenze previste dall'art. 120, il trattamento economico del personale in quiescenza al trattamento economico del personale in servizio nei modi previsti dal successivo art. 112. L'onere conseguente potrà essere ripartito tra il personale e l'amministrazione regionale.

Sino a quando non venga liquidato il trattamento di quiescenza, la Regione concede agli aventi diritto un'anticipazione mensile in misura non superiore ai 9/10 dell'ammontare complessivo del trattamento presumibilmente spettante.

Art. 86.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, ai dipendenti spettano, ai sensi del primo comma del citato articolo, scatti biennali di importo pari al 2,50 % sul trattamento economico corrispondente alla posizione tabellare in godimento, ovvero, ai sensi del secondo comma del citato art. 2, la posizione tabellare corrispondente alla classe di stipendio immediatamente superiore a quella in godimento.

La disposizione di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge 14 agosto 1974, n. 355, si applica nell'ambito dei ruoli, delle carriere, dei gradi o categorie previsti dall'ordinamento regionale in vigore alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

I posti lasciati liberi negli organici regionali dal personale collocato a riposo in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, non sono portati in diminuzione nella qualifica di appartenenza.

Art. 87.

Ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, i dipendenti a contratto di cui all'art. 38 che ne abbiano i requisiti saranno iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola», come prescritto dalle leggi vigenti e dal contratto nazionale di lavoro della categoria.

I dipendenti regionali già iscritti, ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola», possono, a richiesta, rimanere iscritti a detto istituto, anche dopo il loro eventuale passaggio nei ruoli organici della Regione.

Ai dipendenti a contratto possono essere estese, con deliberazione della giunta regionale, le provvidenze previste per il restante personale regionale che non siano già comprese nel contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Per l'indennità di missione e trasferta saranno applicate ai dipendenti a contratto le norme vigenti per il restante personale di qualifica equiparata.

Art. 88.

Ai dipendenti regionali che contraggano infermità per causa di servizio spettano tutti i benefici previsti per gli impiegati civili dello Stato.

Per il riconoscimento dell'infermità, per il rimborso delle spese di cura e per la corresponsione dell'equo indennizzo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni. Le attribuzioni del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie previste dall'art. 55 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957 sono esercitate dalla giunta regionale.

Art. 89.

La Regione ha facoltà di stipulare apposite convenzioni con istituti idonei per assicurare, contro i rischi connessi al trasporto ed al maneggio, di denaro, i propri dipendenti a ciò addetti.

PARTE V

ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 90.

Il consiglio di amministrazione del personale è presieduto dal presidente della giunta o da un assessore da lui delegato ed è composto:

a) dal segretario generale della presidenza della giunta regionale;

b) dal segretario generale del consiglio regionale;

c) dal ragioniere generale;

d) da sei direttori regionali scelti annualmente dalla giunta in modo da garantirne la rotazione;

e) da sei rappresentanti del personale, di cui almeno uno degli uffici periferici, eletti da tutti i dipendenti e scelti su liste presentate dalle rappresentanze sindacali di cui all'art. 52.

I membri di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), in caso di legittimo impedimento o di vacanza dei rispettivi posti, sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci nell'adempimento delle rispettive funzioni.

Partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il dirigente preposto al servizio affari generali, organizzazione e metodi ed il dirigente preposto al servizio affari del personale; possono inoltre essere chiamati a partecipare con voto consultivo i direttori degli uffici direttamente interessati agli argomenti all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte da un consigliere della segreteria generale della presidenza della giunta.

Per l'esame e l'approfondimento di particolari problemi ed argomenti, possono essere nominate, in seno al consiglio, delle commissioni.

Il consiglio è organo di consulenza della giunta, ed in tale veste esprime parere obbligatorio in materia di ordinamento del personale e degli uffici ed espleta tutti i compiti ad esso attribuiti da leggi o regolamenti regionali.

In particolare fornisce al segretario generale della presidenza della giunta parere sulla istituzione di gruppi di lavoro tra funzionari appartenenti a direzioni regionali diverse; fornisce parere sulle anticipazioni per merito di cui all'art. 76 della presente legge.

Formula proposte ed esprime il parere su quelle avanzate dal servizio affari generali, organizzazione e metodi, in materia di semplificazione delle procedure, applicazione di nuove tecniche amministrative, addestramento del personale e nuovi metodi e tecniche di lavoro, nonchè su quelle atte a migliorare il rendimento dei servizi, a ridurre i costi e, in genere, a rendere più efficiente l'azione amministrativa.

Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e può essere convocato su richiesta di 1/3 dei componenti.

Per i dirigenti nominati direttori regionali le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dalla giunta regionale.

I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del presidente della giunta. I componenti di cui alla lettera *d*) durano in carica un anno e quelli di cui alla lettera *e*) durano in carica due anni.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e di almeno la metà dei componenti in seconda convocazione.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 91.

Nell'ambito della segreteria generale della presidenza della giunta regionale, della segreteria generale del consiglio regionale e di ogni assessorato è costituito un organo collegiale di consulenza presieduto dal presidente o dall'assessore competente, ovvero, per delega, dal dirigente responsabile.

Presso gli assessorati che si articolano in più direzioni o servizi autonomi possono costituirsi, in deroga a quanto previsto dal primo comma e qualora esigenze funzionali lo richiedano, più consigli di direzione o di servizio.

Detto collegio è composto, oltre che dal presidente o dall'assessore competente ovvero dal dirigente delegato che lo presiede, dagli altri dirigenti della segreteria generale o dell'assessorato nonchè da dipendenti eletti, nel proprio ambito, dal personale della segreteria generale o dell'assessorato scelti su liste presentate dalle rappresentanze sindacali di cui all'art. 52, in numero corrispondente a metà del numero dei dirigenti. La frazione inferiore all'unità è computata come numero intero. I dipendenti eletti durano in carica due anni.

Per i servizi e gli uffici istituiti ai sensi della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, presso la presidenza della giunta regionale, si potrà provvedere alla costituzione di consigli per gruppi omogenei di uffici in modo che il numero dei dirigenti membri di ciascun consiglio non risulti inferiore a due unità.

Agli organi collegiali sopra indicati, il cui numero sarà fissato con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, sono attribuiti compiti di consulenza nelle materie concernenti l'organizzazione interna degli uffici e la utilizzazione e valorizzazione del personale.

Essi esercitano le attribuzioni previste dalla presente legge o da successivi leggi o regolamenti: in particolare formulano proposte ed esprimono pareri in ordine alla costituzione, nell'ambito della medesima direzione o servizio, di gruppi di lavoro e sulla anticipazione della concessione degli aumenti periodici di stipendio; si riuniscono almeno una volta ogni tre mesi e vengono convocati dal presidente o su richiesta di 1/3 dei componenti.

Funge da segretario un impiegato dell'assessorato o ufficio interessato con qualifica non inferiore a quella di segretario.

Art. 92.

La commissione di disciplina è costituita:

a) da un presidente scelto tra i direttori regionali;

b) da due dipendenti con qualifica di dirigente;

c) da due rappresentanti del personale, di qualifica non inferiore a quella del dipendente sottoposto a procedimento, designati dalle rappresentanze sindacali di cui all'art. 52.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente con qualifica di consigliere.

I componenti della commissione di disciplina sono nominati con decreto del presidente della giunta. I componenti di cui alle lettere *a*) e *b*) durano in carica per un periodo di tre anni e quelli di cui alla lettera *c*) sono nominati di volta in volta.

Non possono essere nominati membri della commissione dipendenti che siano fra loro parenti od affini di primo o secondo grado o coloro che ai sensi degli articoli 64 e seguenti abbiano preso parte alla fase istruttoria o al deferimento alla commissione di disciplina.

Per ciascuno dei cinque membri della commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i membri della commissione.

Qualora, durante il triennio, taluno dei membri o il segretario venga a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione per il tempo che manca al compimento del triennio, secondo le modalità previste nel presente articolo.

I membri della commissione possono essere ricusati nei casi e con le modalità stabilite dall'art. 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

PARTE VI
NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI REGIONALI

Art. 93.

Ai concorsi di cui agli articoli 32 e 35 indetti dall'amministrazione regionale e dagli enti regionali possono essere ammessi tutti i dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti regionali in possesso dei requisiti previsti agli articoli 33 e 35 della presente legge.

Art. 94.

Per periodi di tempo limitati e per speciali esigenze di servizio, ciascun ente regionale può richiedere oppure concedere, in posizione di comando, all'amministrazione regionale e agli altri enti regionali, personale di ruolo appartenente alle qualifiche di consigliere, segretario e coadiutore.

Per l'amministrazione regionale e per ciascun ente il numero complessivo dei dipendenti concessi in posizione di comando deve essere di norma pari al numero dei dipendenti assunti in posizione di comando.

Art. 95.

Nell'art. 6 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, al primo comma, dopo la lettera *d*), va aggiunta la seguente lettera:

« *e*) un rappresentante del personale dell'ente, eletto dai dipendenti ».

L'indicazione « primo comma dell'art. 37 » di cui all'art. 34 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 40, è sostituita con l'indicazione « primo comma dell'art. 30 ».

Art. 96.

Le competenze attribuite dalla presente legge al consiglio di amministrazione e all'organo di cui all'art. 91 spettano, per il personale dipendente dall'ente per lo sviluppo dell'artigianato e dall'ente per lo sviluppo dell'agricoltura, ad una apposita commissione nominata dal consiglio di amministrazione di ciascun ente.

Detta commissione è composta:

dal presidente dell'ente, o da un consigliere da lui delegato, che la presiede;

da tre membri del consiglio di amministrazione designati dal consiglio medesimo;

da tre rappresentanti del personale designati, tra i dipendenti dell'ente, dalle rappresentanze sindacali del personale.

Il direttore dell'ente partecipa a tutte le riunioni della commissione con voto consultivo.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente con qualifica non inferiore a consigliere.

La commissione dura in carica per un periodo di due anni.

Sono conseguentemente soppressi gli articoli 35 della legge regionale 2 maggio 1969, n. 6 e 26 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 40.

Art. 97.

Presso l'azienda regionale delle foreste è costituito un organo collegiale con composizione e competenze analoghe a quelle previste dall'art. 91 della presente legge.

PARTE VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Titolo I
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO NELLE QUALIFICHE FUNZIONALI

Art. 98.

I dipendenti regionali, salvo quanto previsto dal successivo art. 100, sono inquadrati nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza in base al seguente criterio di equiparazione:

direttore di servizio di prima e seconda classe, dirigente;

carriera direttiva con qualifica non superiore a direttore di servizio aggiunto, consigliere;

carriera di concetto, segretario;

sottufficiali del Corpo forestale regionale, maresciallo del Corpo forestale regionale;

carriera esecutiva, coadiutore;

allievi guardie, guardie e guardie scelte del Corpo forestale regionale, guardie del Corpo forestale regionale;

carriera ausiliaria ruoli tecnici, agente tecnico;

carriera ausiliaria ruolo amministrativo, commesso.

I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano addetti, da almeno un anno, ai centralini abilitati a servire non meno di 50 interni, sono inquadrati nella qualifica di coadiutore.

Il personale che abbia partecipato ad un corso di preparazione all'esercizio delle funzioni di tavolarista-conservatore del libro fondiario e che sia in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado può essere inquadrato anche in soprannumero, nel limite massimo di due unità — a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge — nella qualifica di segretario.

Ai dipendenti inquadrati ai sensi delle leggi regionali 28 marzo 1968, n. 21, 10 novembre 1969, n. 36 e 10 maggio 1973, n. 41, provenienti dalla posizione di comando, che non siano stati inquadrati nè in carriera superiore a quella di provenienza nè con il parametro o qualifica immediatamente superiore al parametro goduto nell'amministrazione di provenienza o a quello individuato per assimilazione ovvero non abbiano usufruito del beneficio previsto dall'art. 20 della legge regionale 10 maggio 1973, n. 41, sono attribuiti, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tre aumenti periodici di stipendio con effetto dal giorno precedente alla data dell'inquadramento previsto dalla presente legge.

Ai dipendenti è attribuita, nella qualifica di inquadramento, salvo quanto previsto dal successivo comma, la posizione tabellare corrispondente alla somma dello stipendio base previsto per la suddetta qualifica e dell'importo derivante dalla differenza tra la retribuzione in godimento e la retribuzione iniziale della carriera di appartenenza. Ai dipendenti che per effetto dell'inquadramento non conseguono un aumento complessivo di L. 300.000 annue lorde, rispetto alla retribuzione in godimento il giorno precedente alla data di inquadramento, da valutare ai sensi dei successivi settimo e nono comma del presente articolo, tale aumento viene garantito mediante anticipazione della progressione tabellare sino alla concorrenza del suddetto importo; il predetto aumento è di L. 360.000 per il personale già appartenente alla carriera ausiliaria e per i sottufficiali del Corpo forestale regionale e di L. 550.000 e 360.000 rispettivamente per i sottufficiali e guardie del Corpo forestale regionale inquadrati ai sensi del primo comma dell'art. 121 della presente legge, che siano stati collocati a riposo entro il 31 gennaio 1975. Qualora l'importo derivante ai sensi delle disposizioni del presente comma non coincida con una posizione tabellare, si effettua l'arrotondamento per eccesso allo scatto biennale, anche virtuale, superiore a detto importo: diconsi scatti virtuali gli aumenti di importo pari al 2,50%, sullo stipendio base teoricamente computati in aggiunta allo scatto biennale tabellare precedente una classe di stipendio.

Ai dipendenti in godimento del parametro iniziale della qualifica di provenienza è attribuito lo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento: l'importo corrispondente ad eventuali aumenti periodici in godimento viene comunque riportato in aggiunta al nuovo stipendio iniziale mediante l'attribuzione di scatti virtuali.

Ai fini dell'effettuazione del calcolo di cui al precedente comma quinto, la retribuzione iniziale e quella in godimento comprendono lo stipendio, l'indennità perequativa di cui allo art. 49 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegno perequativo nella misura stabilita dall'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1974, n. 7, nonchè per il personale del Corpo forestale regionale, l'indennità di istituto di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e successive modificazioni ed integrazioni; per i dirigenti la retribuzione iniziale e quella in godimento comprendono lo stipendio e l'indennità di funzione di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, richiamato all'art. 4, primo comma, della legge regionale 10 maggio 1973, n. 41.

Per il personale dei ruoli tecnici della carriera esecutiva e direttiva si considera retribuzione iniziale quella prevista per i ruoli amministrativi della carriera stessa, mentre per il personale che riveste una qualifica dirigenziale si considera retribuzione iniziale quella prevista dalla legge regionale 10 maggio 1973, n. 41, per il direttore di servizio di seconda classe.

Nella retribuzione in godimento si computano inoltre gli eventuali aumenti periodici spettanti al dipendente nella qualifica e parametro di provenienza.

Il termine previsto dalla tabella *B* per il conseguimento dell'aumento periodico tabellare successivo alla posizione di inquadramento decorre, per ciascun dipendente, dalla data di attribuzione del vecchio ordinamento, dell'ultimo aumento periodico biennale ovvero dell'ultima classe di stipendio.

I limiti fissati al nono comma dell'art. 76 della presente legge non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 99.

Alla data in cui ciascun dipendente avrebbe maturato, secondo l'ordinamento in vigore anteriormente alla presente legge, l'anzianità di effettivo servizio richiesta per il conseguimento della classe o qualifica immediatamente superiore a quella posseduta alla data di inquadramento, può, a domanda, essere rideterminata la posizione tabellare di ciascun dipendente sommando al trattamento economico tabellare attribuito in sede di inquadramento l'importo derivante dalla differenza tra la retribuzione prevista per la suddetta classe o qualifica superiore e la retribuzione in godimento il giorno precedente alla data di inquadramento. L'arrotondamento si effettua nei modi previsti al quinto comma dell'art. 98. Nella retribuzione in godimento non si computano, ai fini della rideterminazione, gli aumenti periodici eventualmente attribuiti ai sensi del quarto comma dell'art. 98.

Nel caso in cui l'accesso alla qualifica superiore non fosse prevista la promozione a ruolo aperto, l'anzianità richiesta per la promozione predetta è aumentata, ai fini della rideterminazione, di un anno ovvero l'importo spettante ai fini della medesima rideterminazione è ridotto del 20%.

La domanda per il conseguimento del beneficio di cui ai precedenti commi deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La rideterminazione di cui ai precedenti commi non può comunque avere effetto anteriore alla data d'inquadramento.

Art. 100.

Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di direttore regionale o equiparata, il conferimento degli incarichi previsti al settimo comma dell'art. 13, al quinto comma dell'art. 14 nonchè al primo e terzo comma dell'art. 18 avviene nei modi stabili dai citati articoli. Al suddetto personale peraltro non si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, sesto e settimo comma; ad esso continua ad essere attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Per l'assorbimento degli eventuali assegni personali in godimento si applicano le norme di cui all'art. 102, fermo restando il diritto all'aumento minimo garantito di cui al quinto comma dell'art. 98.

Art. 101.

I direttori di servizio di prima e seconda classe ad esaurimento vengono inquadrati in soprannumero nella qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 98 della presente legge sulla base del trattamento economico che sarebbe loro spettato, qualora avessero conseguito al 30 giugno 1974 l'inquadramento alla qualifica iniziale dei ruoli dirigenziali con le modalità di cui all'art. 62, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero avverrà nel limite del 50% di quelli che si renderanno liberi a seguito di cessazione del rapporto di impiego di dipendenti cui, ai sensi del successivo art. 117, sia stata attribuita la stessa specializzazione dirigenziale dei dirigenti già appartenenti al ruolo ad esaurimento ed inquadrati ai sensi del precedente comma.

Art. 102.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 121 per l'assegno straordinario di cui alla legge regionale 16 agosto 1974, n. 43, e successive modificazioni, gli eventuali assegni personali in godimento, riassorbibili per l'attribuzione di successive classi

di stipendio, per promozioni o per passaggio di carriera, vengono conservati e saranno riassorbiti con il passaggio alla qualifica funzionale superiore e con la rideterminazione di cui all'art. 99.

Gli eventuali assegni personali in godimento, riassorbibili con i miglioramenti di carattere generale, vengono riassorbiti nei limiti dei miglioramenti conseguenti all'inquadramento, fermo restando il diritto al conseguimento dell'aumento minimo garantito, di cui al quinto comma dell'art. 98. La parte residua verrà assorbita con i futuri miglioramenti di carattere generale. Gli eventuali assegni personali in godimento riassorbibili oltre che con i miglioramenti di carattere generale anche per l'attribuzione di successive classi di stipendio o per promozione vengono riassorbiti nei limiti previsti dal presente comma. La parte residua verrà assorbita con i successivi miglioramenti di carattere generale, con il passaggio alla qualifica funzionale superiore nonchè con la rideterminazione di cui all'art. 99.

Titolo II

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE ESTRANEO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO

Art. 103.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presti da almeno sei mesi la propria attività presso gli uffici regionali, in base al contratto stipulato in applicazione delle norme contenute nell'art. 2 della legge regionale 10 agosto 1970, n. 35, nell'art. 6 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e nell'art. 13 della legge regionale 30 novembre 1972, n. 56, e successive modificazioni, può — a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge — essere inquadrato anche in soprannumero nella qualifica corrispondente alla carriera in cui ha prestato attività a contratto purchè in possesso dei requisiti prescritti per lo accesso alla qualifica medesima, con esclusione del limite di età, con lo stipendio iniziale previsto per la qualifica di inquadramento.

Ai fini previsti dal terzo comma del successivo art. 106, il servizio prestato in applicazione dell'art. 13 della legge regionale 30 novembre 1972, n. 56, è ricongiungibile con quello successivamente maturato per effetto di quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 51.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presti da almeno sei mesi la propria attività presso gli uffici regionali, in base al contratto stipulato in applicazione della norma di cui all'art. 14 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, può, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e purchè in possesso dei requisiti previsti all'art. 26, primo comma, eccezion fatta per quelli di cui alle lettere *c*) e *f*), essere inquadrato anche in soprannumero con lo stipendio iniziale della qualifica funzionale individuata, sulla base della categoria rivestita ai sensi del contratto nazionale per i dipendenti dell'industria metalmeccanica a partecipazione statale, secondo la seguente equiparazione:

operaio comune, commesso;
operaio specializzato, agente tecnico;
operaio specializzato provetto, coadiutore.

Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo si applica il disposto dell'art. 29 della presente legge.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli richiamati nel primo e nel terzo comma.

Art. 104.

Il personale in posizione di comando o estraneo alla pubblica amministrazione che alla data di entrata in vigore della presente legge svolga da almeno sei mesi l'incarico di cui al primo comma dell'art. 28 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, può, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e purchè in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26, primo comma, eccezion fatta per quelli di cui alle lettere *c*) ed *f*), essere inquadrato anche in soprannumero nella posizione tabellare corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di consigliere se nell'amministrazione di provenienza apparteneva alla carriera direttiva ovvero se in possesso del diploma di laurea. Negli altri casi il predetto personale viene inquadrato anche in soprannumero nella qualifica funzionale di segretario, nella posizione tabellare corrispondente allo stipendio iniziale.

Il personale in posizione di comando può peraltro chiedere di essere inquadrato nella posizione tabellare corrispondente al trattamento economico in godimento nell'amministrazione di provenienza, da valutare ai sensi del successivo art. 105, primo comma. In tal caso non si applica la norma di cui al terzo comma dell'art. 106.

Al personale estraneo alla pubblica amministrazione, inquadrato ai sensi del presente articolo, si applica il disposto dell'art. 29 della presente legge.

Art. 105.

Il personale che alla data del 1° gennaio 1975 si trovi da almeno sei mesi in posizione di comando ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, può — a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge — essere inquadrato anche in soprannumero nella qualifica corrispondente alla carriera di appartenenza e con la posizione tabellare corrispondente al trattamento economico previsto per il parametro in godimento nella amministrazione di provenienza, comprensivo dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, dell'indennità perequativa nella misura stabilita all'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1974, n. 7, nonchè degli aumenti periodici in godimento e di quelli previsti al quarto comma dell'art. 98.

Il personale cui sia stato affidato, almeno dal 1° gennaio 1975, con contratto d'opera, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di amplificazione sonora e registrazione, di traduzione simultanea e di televisione a circuito chiuso installati nella sede del consiglio regionale, nonchè i lavori di restauro di Villa Manin, può a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e purchè in possesso dei requisiti previsti all'art. 26, primo comma, eccezion fatta per quelli di cui alle lettere *c*) ed *f*), essere inquadrato anche in soprannumero nella posizione tabellare corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di segretario se abbia svolto funzioni di capo tecnico responsabile e della qualifica di coadiutore se abbia svolto funzioni di aiuto operatore o restauratore.

I traduttori cui sia stata affidata in via continuativa, per almeno due anni, con contratto d'opera, l'effettuazione di servizi di traduzione o di interprete, possono, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e nel limite di due unità, essere inquadrati anche in soprannumero nella posizione tabellare corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di segretario se in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e della qualifica di consigliere se in possesso del diploma di laurea o di diploma rilasciato da scuola o istituto specializzato per traduttori ed interpreti.

Al personale inquadrato ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo si applica il disposto di cui all'art. 29 della presente legge.

Art. 106.

L'inquadramento del personale di cui all'art. 103, del personale estraneo alla pubblica amministrazione di cui all'art. 104, del personale di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 105 si consegue previo superamento di un esame-colloquio il cui programma e modalità di svolgimento saranno determinati con decreto del presidente, su conforme deliberazione della giunta regionale. Nel suddetto decreto sarà stabilita altresì la composizione della commissione, di cui un membro, escluso il presidente, viene designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all'art. 52.

Il provvedimento di inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il personale di cui agli articoli 103, 104 e 105, secondo e terzo comma, ai fini dell'attribuzione di eventuali aumenti periodici tabellari, il servizio prestato presso l'amministrazione regionale anteriormente all'inquadramento è valutato per intero e per non più di cinque anni, nonchè, per il personale comandato di cui all'art. 104, il servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza alla data del passaggio in posizione di comando alla Regione, è valutato per intero se prestato in carriera corrispondente o assimilata alla qualifica di inquadramento, per metà se prestato in carriera immediatamente inferiore.

Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica di inquadramento l'anzianità maturata dal personale comandato presso l'amministrazione di provenienza è valutata per intero se maturata in carriera corrispondente od assimilata alla qualifica di inquadramento; per metà se maturata in carriera immediatamente inferiore.

Al personale di cui al terzo comma dell'art. 103 viene garantito comunque il trattamento economico, al netto delle indennità di contingenza, in godimento il giorno prima della data del provvedimento di inquadramento mediante anticipazione della progressione tabellare secondo le modalità previste al quinto comma dell'art. 98.

Titolo III

SITUAZIONI PARTICOLARI E REGIME TRANSITORIO DI AVANZAMENTO

Art. 107.

Sino al 31 dicembre 1976 l'accesso alla qualifica dirigenziale si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di direttore aggiunto di servizio, nonchè i dipendenti che maturino l'anzianità prevista dall'art. 35, primo comma.

Agli scrutini che verranno effettuati per il numero di posti che si renderanno disponibili nella qualifica dirigenziale per le singole specializzazioni e che si svolgeranno a scadenze semestrali dal 1° gennaio 1976 con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'art. 2 della legge regionale 9 novembre 1971, n. 46, saranno ammessi i dipendenti di cui al primo comma, secondo la corrispondenza tra la specializzazione dirigenziale ed il ruolo di provenienza determinati nei modi previsti dall'art. 117.

La distribuzione tra le diverse specializzazioni dei posti recati in aumento nella qualifica dirigenziale della presente legge sarà effettuata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, sentito il consiglio di amministrazione, in base alle esigenze emergenti nell'amministrazione anche in conseguenza dei nuovi compiti ad essa attribuiti.

Il personale utilmente collocato in graduatoria viene inquadrato nella qualifica dirigenziale secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 34 valutando peraltro al 50 % l'importo derivante dalla differenza fra lo stipendio in godimento e quello base della qualifica di consigliere.

Art. 108.

Ai dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di direttore di servizio di prima o di seconda classe, anche ad esaurimento, è richiesta per il conferimento dell'incarico di cui al settimo comma dell'art. 13, al quinto comma dell'art. 14 ed al primo comma dell'art. 18 una anzianità complessiva di 4 anni nella qualifica dirigenziale.

Per il personale che abbia conseguito la nomina di cui agli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le anzianità previste al primo comma degli articoli 33, 35 e 107 della presente legge sono ridotte di un anno.

Art. 109.

Ai dipendenti regionali collocati a riposo spetta, ove rivestano una qualifica equiparabile a quella prevista dall'ordinamento statale, una indennità di buonuscita ed un trattamento di quiescenza non inferiori a quelli riconosciuti agli impiegati civili dello Stato; l'eventuale differenza fra l'indennità spettante e l'indennità dovuta dagli enti previdenziali è interamente a carico della Regione; ai fini di detta integrazione, l'indennità di buonuscita è calcolata sulla base degli emolumenti previsti per i dipendenti statali ed in relazione al medesimo periodo cui è riferita l'indennità dovuta dagli enti previdenziali.

Nessuna integrazione spetta al personale che si sia avvalso del diritto di opzione di cui all'art. 1 della legge regionale 13 agosto 1974, n. 40.

Art. 110.

La Regione concorre all'onere del riscatto del servizio prestato alle proprie dipendenze, prima dell'inquadramento, dal personale direttamente assunto in via provvisoria, anteriormente al 16 aprile 1968 e successivamente inquadrato nei ruoli regionali, purchè gli interessati abbiano presentato la domanda di riscatto entro il 30 giugno 1974 e siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il concorso della Regione all'onere predetto è limitato alla differenza tra l'importo del contributo di riscatto che sarebbe stato dovuto, qualora la domanda fosse stata presentata alla data di inquadramento, e quello dovuto al momento di presentazione della stessa.

Per il personale di cui al primo comma, che sia stato collocato a riposo anteriormente al 30 giugno 1974 senza aver presentato domanda di riscatto del predetto servizio, la Regione assume l'intero onere della differenza tra l'indennità premio di servizio dovuta dall'I.N.A.D.E.L. e la maggiore indennità spettante con la valutazione del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione regionale anteriormente all'inquadramento.

Art. 111.

I benefici di cui al precedente articolo sono estesi al personale dipendente dall'ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato e dall'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura direttamente assunto in via provvisoria e successivamente inquadrato nei ruoli organici dei predetti enti, purchè gli interessati presentino domanda di riscatto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il concorso dei predetti enti all'onere conseguente avverrà con le modalità ed i limiti previsti al secondo comma del precedente articolo.

Art. 112.

In conformità a quanto previsto dall'art. 85 della presente legge per il personale collocato a riposo tra il 16 aprile 1968 ed il 1° luglio 1974, il trattamento economico di quiescenza viene adeguato al trattamento economico tabellare della presente legge per il personale in servizio. Alla retribuzione pensionabile così determinata, verrà applicata l'aliquota relativa agli anni e mesi utili, già valutata dalla C.P.D.E.L. ai sensi dell'art. 3 della legge 26 giugno 1965, n. 965, con il provvedimento di concessione della pensione.

L'adeguamento di cui al comma precedente verrà effettuato sulla base della qualifica funzionale e della posizione tabellare spettante ai sensi dell'art. 98 ovvero del trattamento economico previsto all'art. 100; per il personale collocato a riposo anteriormente al 1° luglio 1970 ovvero al 1° gennaio 1971 si procederà preliminarmente all'inquadramento previsto dai decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079 e rispettivamente dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

L'onere derivante dal disposto del presente articolo è interamente a carico dell'amministrazione regionale.

Gli adeguamenti conseguenti all'applicazione del presente articolo non potranno in nessun caso superare il trattamento corrispondente alla posizione tabellare prevista al 15° anno della qualifica di dirigente.

Art. 113.

E' abrogata la norma di cui all'art. 28 della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36.

Art. 114.

In attesa di organizzare i corsi di cui agli articoli 26 e 37 e comunque non oltre il 31 dicembre 1976, l'amministrazione regionale può avvalersi dei corsi organizzati dallo Stato per le guardie ed i sottufficiali del Corpo forestale statale.

L'amministrazione regionale è autorizzata, finchè non provvederà a nuove assunzioni e comunque non oltre il 31 marzo 1976, a ricoprire con personale in posizione di comando, proveniente dal Corpo forestale dello Stato, il 50 % dei posti vacanti in organico nel Corpo forestale regionale.

Art. 115.

I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di direttore di servizio di prima classe, qualora abbiano presentato domanda di collocamento a riposo ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge 14 agosto 1974, n. 355, ovvero cessino comunque dal servizio entro il 1° gennaio 1980, possono chiedere, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in alternativa a quanto previsto all'art. 86, primo comma, il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per la qualifica di dirigente generale.

Art. 116.

Fino alla data di cui al secondo comma dell'art. 120, quando ciò sia richiesto dall'interesse del servizio, i dipendenti di cui all'art. 100 possono, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, essere collocati fuori organico ed assegnati a compiti ispettivi od a speciali servizi.

I dipendenti collocati a disposizione non possono rimanervi per un periodo superiore a 3 anni; per i dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già collocati

a disposizione detto periodo decorre dalla predetta data. Trascorso tale periodo, senza che sia stato altrimenti disposto, detti dipendenti sono collocati a riposo con decreto del presidente della giunta regionale. L'amministrazione regionale ha la facoltà di non applicare il predetto limite al dipendente con qualifica di direttore regionale od equiparata, cui venga conferito l'incarico di reggere l'ufficio di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22.

Il numero complessivo dei dipendenti a disposizione fuori organico non può eccedere il numero di cinque.

Ai dipendenti collocati a riposo a norma dei precedenti commi spetta il trattamento di quiescenza previsto dalla C.P.D.E.L.

Titolo IV
NORME FINALI

Art. 117.

In attesa che venga emanato il regolamento di esecuzione di cui all'art. 11, al fine di dare applicazione a quanto disposto dal titolo III della parte VII della presente legge, al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali è attribuita la specializzazione amministrativa se già appartenente ai soppressi ruoli giuridico-amministrativo, di ragioneria ed economico-sociale; quella agraria se già appartenente al ruolo degli agronomi; quella forestale se già appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale regionale; quella sanitaria se già appartenente al ruolo dei sanitari; quella urbanistico-ingegneristica se già appartenente al ruolo degli ingegneri ed architetti.

Art. 118.

Sono fatti salvi gli effetti dei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non conclusi alla medesima data.

Art. 119.

Sino a quando non si provvederà al rinnovo del consiglio di amministrazione in conformità alle disposizioni della presente legge e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, le funzioni attribuite a detto organo sono svolte dal consiglio di amministrazione in carica alla predetta data.

Per il 1975 i termini di cui al quarto comma dell'art. 76 sono prorogati di tre mesi.

Art. 120.

Ogni triennio si provvederà, sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art. 52, all'esame delle questioni attinenti allo stato giuridico ed al trattamento economico, di attività e di quiescenza, del personale regionale.

La prima revisione avverrà comunque entro il 31 dicembre 1976.

Art. 121.

L'inquadramento di cui agli articoli 98 e 101 ha effetto dal 1° luglio 1974 limitatamente a coloro che siano cessati dal servizio per qualsiasi causa successivamente alla predetta data, ma anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Anche a tale personale si applicano le disposizioni della presente legge in materia di trattamento economico, previdenza e quiescenza, ivi compresi i benefici di cui all'art. 99.

Per il rimanente personale l'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Peraltro a tale personale spetta, per i periodi dal 1° luglio 1974 al 31 dicembre 1974 e dal 1° gennaio 1975 alla data di entrata in vigore della presente legge, un assegno straordinario mensile dell'ammontare indicato per ciascuna qualifica funzionale nell'allegato *D*, per ogni mese di servizio prestato nell'amministrazione regionale nei predetti periodi.

Per il personale che abbia conseguito dopo il 1° luglio 1974 il passaggio alla carriera superiore, l'ammontare degli assegni è calcolato sulla qualifica funzionale corrispondente a detta carriera superiore.

Al personale di cui all'art. 101 l'assegno di cui al secondo comma è corrisposto nella misura indicata per la qualifica di dirigente; al personale regionale, comandato o estraneo, di cui al primo comma dell'art. 28 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, l'assegno è corrisposto nella misura indicata per la qualifica di consigliere.

In sede di attribuzione degli assegni di cui al secondo comma sarà comunque recuperato l'assegno straordinario mensile di L. 25.000, già attribuito con legge regionale 16 agosto 1974, n. 43, e successive modificazioni.

A decorrere dalla data di inquadramento, sarà soppresso l'assegno straordinario mensile di L. 25.000 attribuito con legge regionale 16 agosto 1974, n. 43, e successive modificazioni. Esso peraltro continuerà ad essere attribuito a titolo di acconto sino alla corresponsione del nuovo trattamento economico spettante in base alla presente legge.

La misura del compenso per lavoro straordinario svolto dal 1° luglio 1974 alla data di entrata in vigore della presente legge sarà rideterminata computando, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 13, anche l'assegno mensile di cui al presente articolo.

Art. 122.

Gli oneri per gli assegni fissi e per le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 151, 158 e 159 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati rispettivamente di lire 870 milioni, 95 milioni e 135 milioni.

Alla predetta maggiore spesa di lire un miliardo e 100 milioni prevista per l'esercizio finanziario 1975 si provvede mediante:

a) prelevamento dell'importo di lire 650 milioni dal fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975 (rubrica n. 2 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo);

b) prelevamento dell'importo di lire 250 milioni dal fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 (rubrica n. 2 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

c) storno dell'importo di lire 200 milioni dal cap. 2603 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975.

La maggiore spesa per l'indennità di missione prevista in lire 50 milioni per l'esercizio 1975 fa carico per lire 40 milioni al cap. 156 e per lire 10 milioni al cap. 157 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975.

Lo stanziamento di detti capitoli viene elevato rispettivamente di lire 40 milioni e 10 milioni mediante storno di lire 50 milioni dal cap. 161 dello stato di previsione medesimo.

La spesa relativa ai compensi per lavoro straordinario fa carico al cap. 152 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 123.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 5 agosto 1975

DE CARLI

ALLEGATO *A*

ORGANICO DELL'AMMINISTRAZIONE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE

Dirigenti	107 (*)
Consiglieri	247
Segretari	483
Marescialli del Corpo forestale regionale	84
Coadiutori	506
Agenti tecnici	117
Commessi	121
Guardie del Corpo forestale regionale	95
	1.760

(*) di cui non più di 17 possono essere coperti da funzionari cui siano conferiti gli incarichi di cui all'art. 13, settimo comma, all'art. 14, quinto comma, e all'art 18, primo e terzo comma.

Visto, p. *il presidente*
DE CARLI

ALLEGATO *B*

PROGRESSIONE ECONOMICA DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI

Anni	%	Consigliere	Segretario	Coadiutore	Agente tecnico	Commesso
0	iniziale	2.750.000	2.300.000	1.750.000	1.575.000	1.350.000
2	base	3.100.000	2.550.000	1.950.000	1.750.000	1.500.000
4	2,5	3.177.500	2.613.750	1.998.750	1.793.750	1.537.500
6	15	3.565.000	2.932.500	2.242.500	2.012.500	1.725.000
8	17,5	3.642.500	2.996.250	2.291.250	2.056.250	1.762.500
10	30	4.030.000	3.315.000	2.535.000	2.275.000	1.950.000
12	32,5	4.107.500	3.378.750	2.583.750	2.318.750	1.987.500
14	35	4.185.000	3.442.500	2.632.500	2.362.500	2.025.000
15	45	4.495.000	3.697.500	2.827.500	2.537.500	2.175.000
16	47,5	4.572.500	3.761.250	2.876.250	2.581.250	2.212.500
18	50	4.650.000	3.825.000	2.925.000	2.625.000	2.250.000
20	62,5	5.037.500	4.143.750	3.168.750	2.843.750	2.437.500
22	65	5.115.000	4.207.500	3.217.500	2.887.500	2.475.000
24	67,5	5.192.500	4.271.250	3.266.250	2.931 250	2.512.500
25	77,5	5.502.500	4.526.250	3.461.250	3.106.250	2.662.500
26	80	5.580.000	4.590.000	3.510.000	3.150.000	2.700.000
28	82,5	5.657.500	4.653.750	3.558.750	3.193.750	2.737.500
30	90	5.890.000	4.845.000	3.705.000	3.325.000	2.850.000
32	92,5	5.967.500	4.908.750	3.753.750	3.368.750	2.887.500
34	95	6.045.000	4.972.500	3.802.500	3.412.500	2.925.000
36	97,5	6.122.500	5.036.250	3.851.250	3.456.250	2.962.500
38	100	6.200.000	5.100.000	3.900.000	3.500.000	3.000.000

Anni	%	Dirigente
0	iniziale	5.000.000
2	base	5.500.000
4	17,5	6.462.500
6	20	6.600.000
8	37,5	7.562.500
10	40	7.700.000
12	42,5	7.837.500
14	45	7.975.000
15	57,5	8.662.500
16	60	8.800.000
18	62,5	8.937.500
20	75	9.625.000
22	77,5	9.762.500
24	80	9.900.000
26	82,5	10.037.500
28	85	10.175.000
30	87,5	10.312.500

Anni	%	Guardia del CFR	Maresciallo del CFR
0	iniziale	1.750.000	2.300.000
2	base	1.900.000	2.500.000
4	2,5	1.947.500	2.562.500
6	20	2.280.000	3.000.000
8	22,5	2.327.500	3.062.500
10	35	2.565.000	3.375.000
12	37,5	2.612.500	3.437.500
14	50	2.850.000	3.750.000
16	52,5	2.897.500	3.812.500
18	65	3.135.000	4.125.000
20	67,5	3.182.500	4.187.500
22	80	3.420.000	4.500.000
24	82,5	3.467.500	4.562.500
26	90	3.610.000	4.750.000
28	92,5	3.657.500	4.812.500
30	95	3.705.000	4.875.000
32	97,5	3.752.500	4.937.500
34	100	3.800.000	5.000.000

Visto, p. *il presidente*
DE CARLI

ALLEGATO *C*

Indennità giornaliera al lordo delle ritenute di legge

Dirigenti	L. 16.000
Rimanente personale	» 14.000

Indennità oraria al lordo delle ritenute di legge

Dirigenti	L. 600
Rimanente personale	» 550

ALLEGATO *D*

ASSEGNO STRAORDINARIO MENSILE

Qualifica	Per il periodo 1° luglio 31 dicembre 1974	Per il periodo 1° gennaio 1975 alla data di entrata in vigore della legge regionale
Assegno mensile una tantum		
Commesso	L. 43.000	L. 31.000
Agente tecnico	» 44.000	» 31.000
Coadiutore	» 62.000	» 47.000
Segretario	» 69.000	» 52.000
Consigliere	» 98.000	» 78.000
Dirigente	» 35.000	» 30.000
(1) Guardia del CFR « A »	» 48.000	» 31.000
(1) Guardia del CFR « B »	» 52.000	
Maresciallo del CFR	» 74.000	» 47.000

(1) « A » - celibe
« B » - ammogliato

Visto, p. *il presidente*
DE CARLI

(7943)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752630)